

Webinar LAFIS
Il fisco e la legge di bilancio 2026

Le modifiche dell'Irpef

Simone Pellegrino

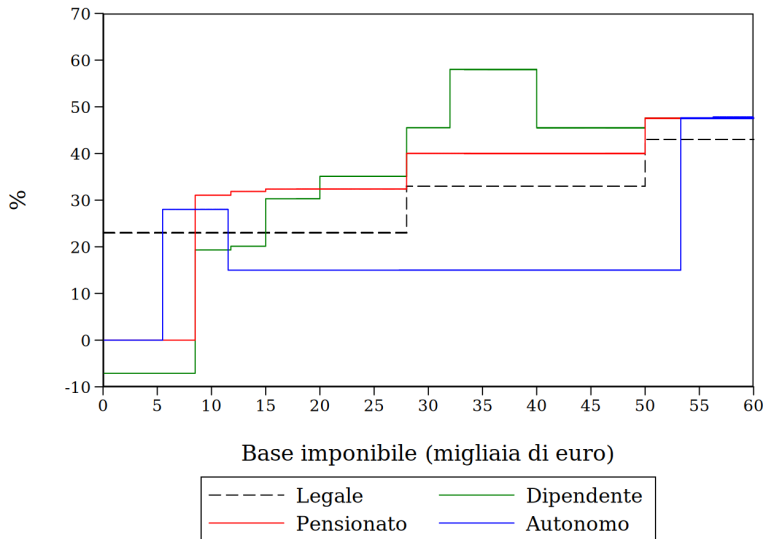
25 febbraio 2026

Le novità dell'Irpef nel 2026

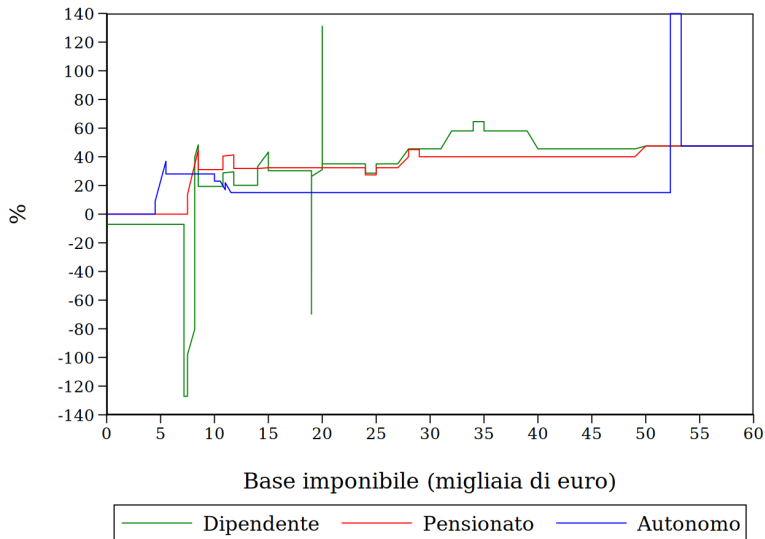
□ Sono quattro le novità per il 2026:

- la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%;
- la sterilizzazione dell'effetto sull'imposta netta per una parte dei contribuenti con redditi sopra i 200 mila euro, ottenuta riducendo di 440 euro l'ammontare delle detrazioni per oneri;
- l'innalzamento della soglia di reddito per l'imposta sostitutiva sui premi di produzione e la riduzione dell'aliquota dal 5% all'1%;
- l'introduzione di due ulteriori imposte cedolari riservate ai lavoratori del settore privato:
 - ⇒ la detassazione temporanea dei rinnovi contrattuali;
 - ⇒ la detassazione del lavoro prestato nelle ore notturne oppure nei giorni festivi o nei giorni di riposo settimanale.

Le aliquote marginali legali ed effettive – Δ pari a 1 €



Le aliquote marginali effettive – Δ pari a 1.000 €



Lo status quo dell'imposizione diretta

- ❑ Negli ultimi 10-15 anni, interventi parziali e poco coordinati hanno reso l'imposizione diretta molto complessa, affiancandole regimi sostitutivi, trasferimenti monetari e la previsione di una parziale imposta negativa sul reddito.
- ❑ Nel suo complesso (imposte e trasferimenti), l'imposizione diretta prevede circa 70 parametri.

L'equità (o l'iniquità) orizzontale e verticale

□ L'imposizione diretta è costituita da:

➤ due elementi per i pensionati

- ⇒ l'Irpef erariale;
- ⇒ le addizionali all'Irpef;

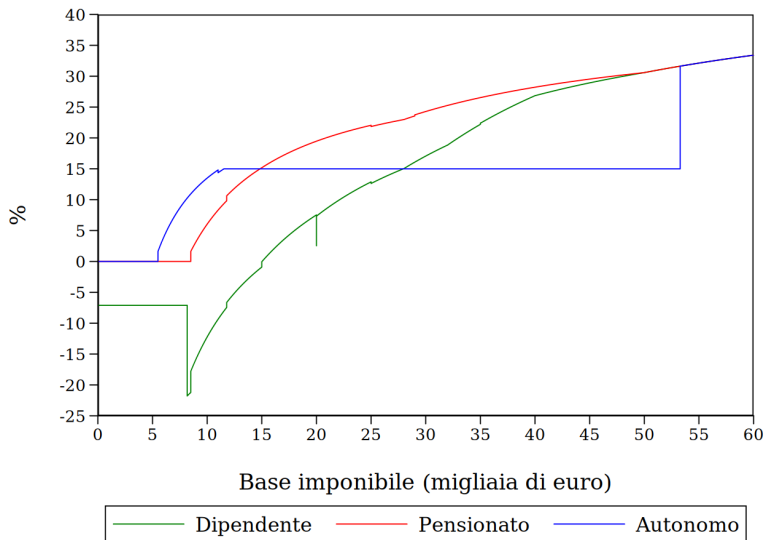
➤ tre elementi per i lavoratori autonomi

- ⇒ l'Irpef erariale;
- ⇒ le addizionali all'Irpef;
- ⇒ la "flat tax", se più conveniente;

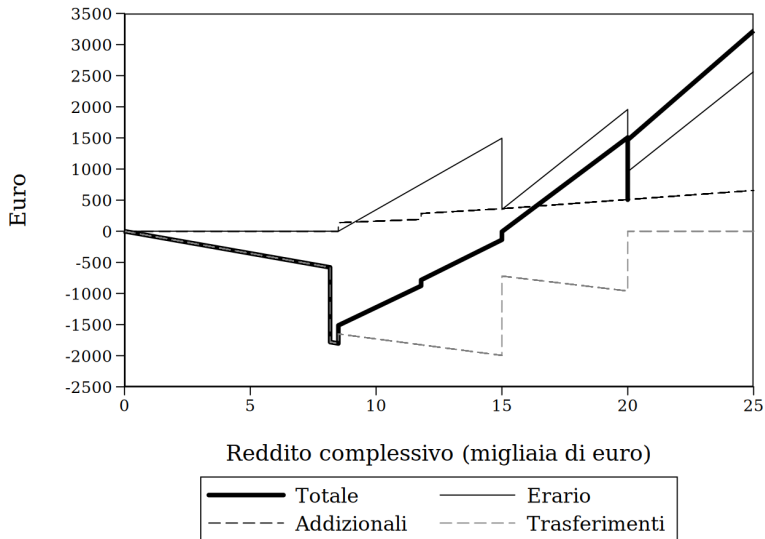
➤ cinque elementi per i lavoratori dipendenti

- ⇒ l'Irpef erariale;
- ⇒ le addizionali all'Irpef;
- ⇒ il trattamento integrativo;
- ⇒ l'ulteriore trasferimento introdotto dal 2025;
- ⇒ l'imposizione sostitutiva di alcune parti del reddito da lavoro.

Le aliquote medie



Il caso dei dipendenti: imposte e trasferimenti nominali



Riforme e vincolo politico (1)

- ❑ In Italia vige il vincolo politico secondo cui nessun contribuente deve perdere a seguito di una riforma.
- ❑ Dato questo vincolo politico, si sono sedimentate nel tempo le erraticità.
- ❑ Il vincolo è particolarmente deleterio quando una misura non universale nasce come temporanea: una volta introdotta, è complicato rimuoverla.
- ❑ Il voler evitare contribuenti perdenti a seguito di qualche modifica normativa, di fatto, vale solo per un anno.
- ❑ A partire dall'anno successivo, la riforma dell'anno prima è storia, ma rimangono le erraticità conseguenti.
- ❑ È avvenuto con molte misure: l'esempio emblematico è stata la decontribuzione del periodo 2022-2024 e la marcia indietro avvenuta dal 2025.

Riforme e vincolo politico (2)

- ❑ Si pensi alle maggiorazioni delle detrazioni per lavoro o pensione introdotte dal 2022 in alcune fasce di reddito (per evitare che tra il 2021 e il 2022 in quelle fasce di reddito il guadagno fosse troppo contenuto).
- ❑ Si ricordi la modifica del parametro base della detrazione per lavoro dipendente, passato da 1.840 nel 2012 a 1.880 dal 2013, senza un controllo sulla coerenza della struttura impositiva (questa modifica aveva comportato l'innalzamento non esplicito della no tax area da 8.000 a 8.174).
- ❑ Si ricordi inoltre l'ampliamento della no tax area da 8.174 a 8.500, avvenuta dal 2024 per mezzo dell'innalzamento del parametro base della detrazione da lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 (coerente con la struttura Irpef).
 - Senza correttivi, questa modifica avrebbe determinato la perdita del trattamento integrativo per i contribuenti con redditi compresi tra 8.174 e 8.500.
 - Conseguentemente è stata corretta la formula per l'attribuzione del trattamento integrativo, sterilizzando gli effetti, solo per questo strumento, dell'ampliamento della no tax area.

Le detrazioni per oneri

- ❑ Per neutralizzare l'effetto sull'imposta netta per una parte dei contribuenti con redditi sopra i 200 mila euro, è stata prevista la riduzione di 440 euro dell'ammontare delle detrazioni per oneri.
- ❑ L'importo di 440 euro è pari al 2% (ovvero la riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota legale) dell'ampiezza del secondo scaglione (28-50 mila euro).
- ❑ Questa riduzione di 440 euro si aggiunge alle modifiche della struttura della decrescenza delle detrazioni per oneri apportata dal 2025.
- ❑ Le modifiche in vigore dal 2025, a loro volta, si erano aggiunte alla decrescenza prevista tra 120 e 240 mila euro in vigore dal 2020.

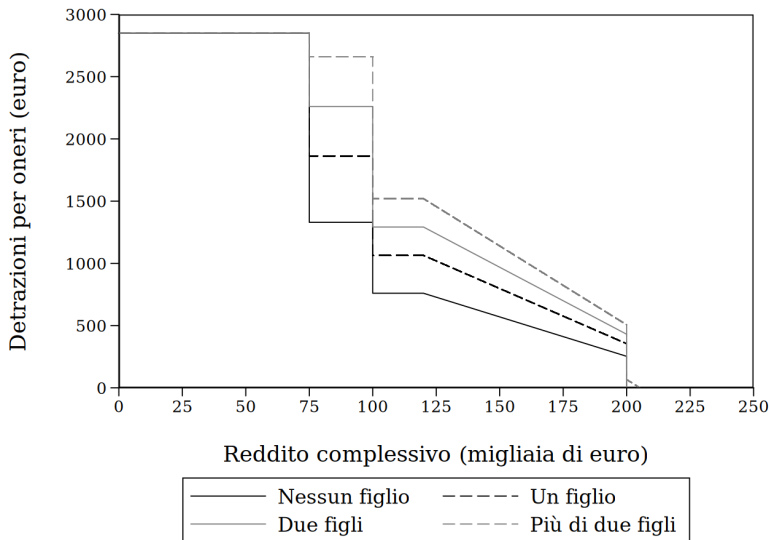
La decrescenza delle detrazioni per oneri

- Indicando con f il numero di figli a carico, con δ la quota di detraibilità, con Π^{SI} gli oneri detraibili soggetti a limitazioni e con Y_T il reddito complessivo di riferimento, l'ammontare effettivo della detrazione per oneri $DETR$ si ottiene con la seguente formula:

$$DETR = \begin{cases} \delta \Pi^{SI} & \text{se } Y_T \leq 75.000 \\ \delta \min(\Pi^{SI}; I \cdot 14.000) & \text{se } 75.000 < Y_T \leq 100.000 \\ \delta \min(\Pi^{SI}; I \cdot 8.000) & \text{se } 100.000 < Y_T \leq 120.000 \\ \delta \min(\Pi^{SI}; I \cdot 8.000) \frac{240.000 - Y_T}{120.000} & \text{se } 120.000 < Y_T \leq 200.000 \\ \max\left\{0, \delta \left[\min(\Pi^{SI}; I \cdot 8.000) \frac{240.000 - Y_T}{120.000}\right] - 440\right\} & \text{se } Y_T > 200.000 \end{cases}$$

$$I = \begin{cases} 0,50 & \text{se } f = 0 \\ 0,70 & \text{se } f = 1 \\ 0,85 & \text{se } f = 2 \\ 1,00 & \text{se } f \geq 3 \end{cases}$$

La decrescenza se $\delta = 0,19$ e $\Pi^{Sl} = 15.000$



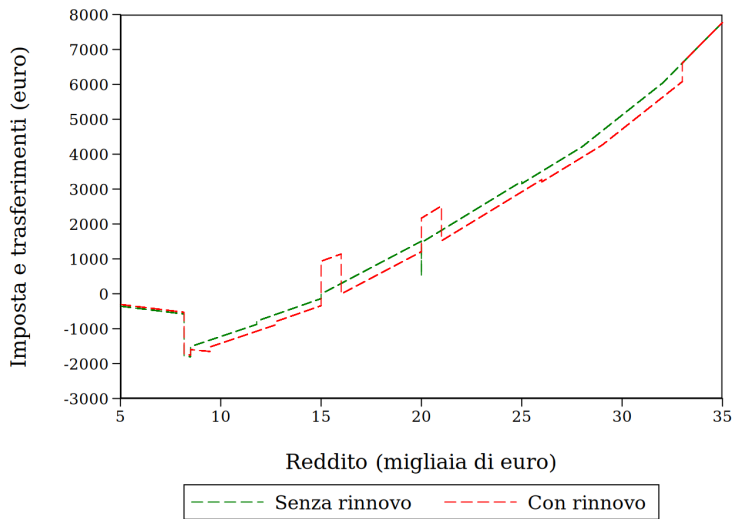
La detassazione dei rinnovi contrattuali (1)

- ❑ Posto che il reddito da lavoro del 2025 sia inferiore a 33 mila euro, ai rinnovi contrattuali del periodo 2024-2026 è applicata, limitatamente agli importi erogati nel 2026, una imposizione sostitutiva (dell'Irpef erariale e delle addizionali) con l'aliquota del 5%.
- ❑ È una misura temporanea, dal 2027 al rinnovo sarà applicato il regime Irpef ordinario, salvo proroghe.
- ❑ Al momento, l'incentivo al rinnovo contrattuale è molto tenue, proprio perché è una misura temporanea.
- ❑ Comporta una ulteriore erosione della base imponibile Irpef.
- ❑ Non è una misura strutturale volta a sostenere la crescita dei salari reali nel medio termine.
- ❑ Consente una riduzione dell'imposizione "al margine", proprio perché l'attuale struttura, come si è visto, produce aliquote marginali effettive particolarmente elevate in alcune fasce di reddito proprio per i lavoratori dipendenti.

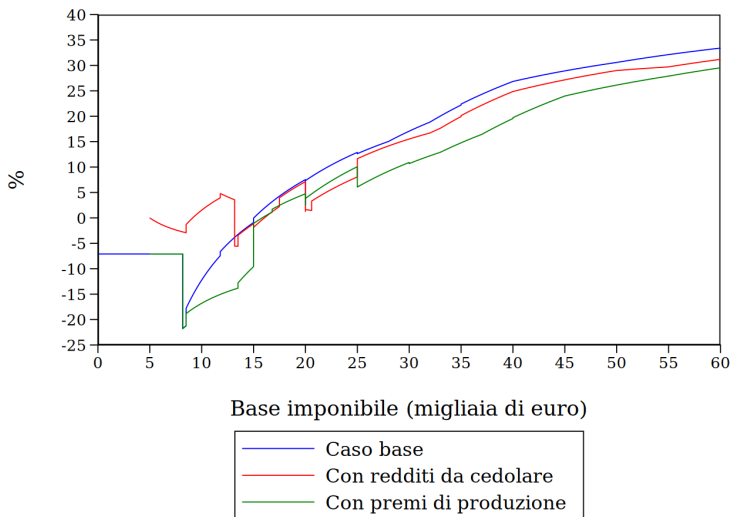
La detassazione dei rinnovi contrattuali (2)

- ❑ Sorgono problemi applicativi.
- ❑ I premi di produzione non rientrano nel computo per la determinazione del reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali.
- ❑ I premi di produzione sono considerati, in quanto parte del reddito di specie, nella definizione di reddito da lavoro, base di calcolo sia per il trasferimento monetario sia per il trattamento integrativo.
- ❑ L'applicazione delle stesse regole previste per i premi di produzione anche ai rinnovi contrattuali può determinare situazioni erratiche.
- ❑ Non a caso, lo stesso disegno di legge di bilancio ipotizza la possibilità di applicare, in alternativa, la normativa ordinaria.
- ❑ Una via per evitare i casi specifici potrebbe essere quella di uniformare, per quanto riguarda l'ammontare del rinnovo contrattuale, la definizione di reddito di riferimento per agevolazioni fiscali con quella utilizzata per il trasferimento monetario e il trattamento integrativo.

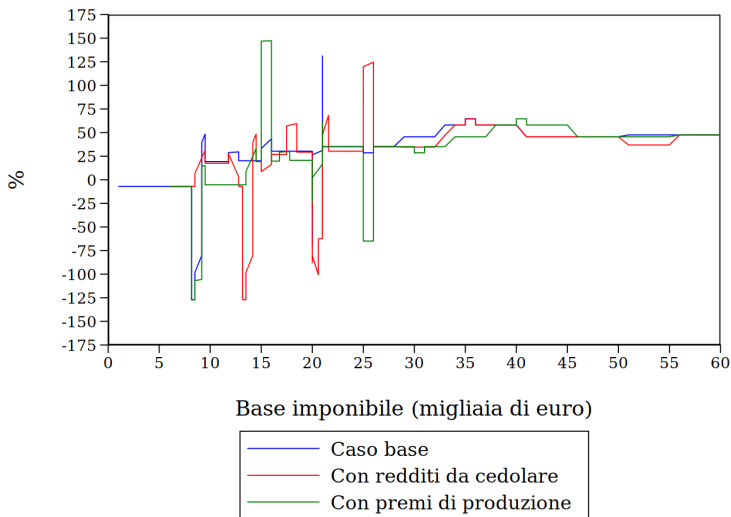
La detassazione dei rinnovi contrattuali (3)



Diversa composizione – Aliquote medie



Diversa composizione – Aliquote effettive – $\Delta = 1.000$



Grazie a tutti
per l'attenzione!!!

L'Irpef in prospettiva comparata

Massimo Baldini

Università di Modena e Reggio Emilia

massimo.baldini@unimore.it

25 febbraio 2026

- 1) L'Irpef rispetto alle imposte sul reddito dei principali paesi europei: incidenza, aliquota marginale effettiva, redistribuzione.
- 2) Ci sono tendenze comuni nei cambiamenti delle imposte personali sul reddito nei paesi Ocse negli ultimi anni?

Prima parte.

Rispetto alle imposte sul reddito di alcuni paesi Ocse:

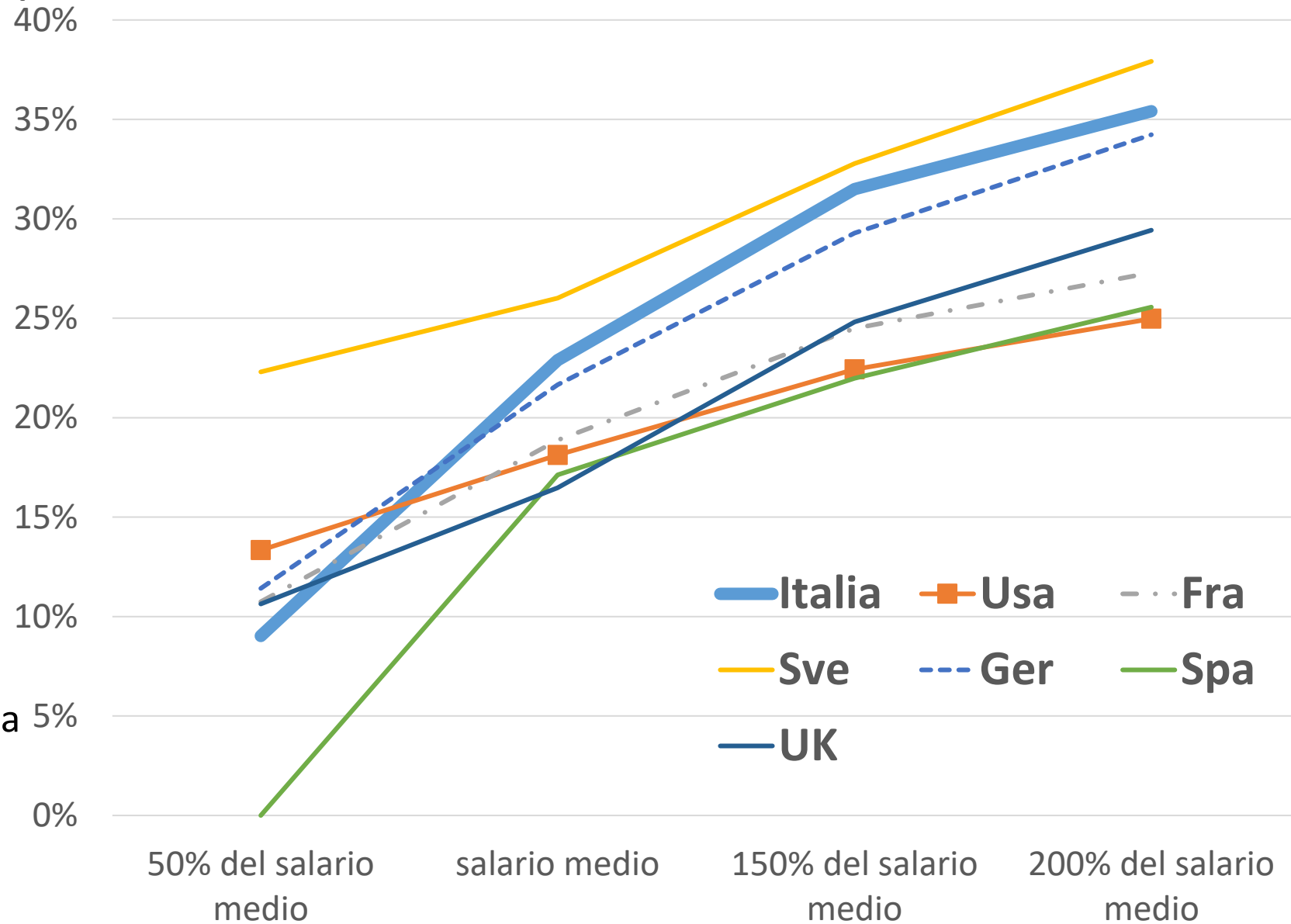
- Come incide l'Irpef su diversi livelli di reddito?
- E' più o meno progressiva?
- Quanto è redistributiva?

- Dati da Oecd calculator of taxes and benefits

Incidenza dell'imposta sul reddito nel 2024

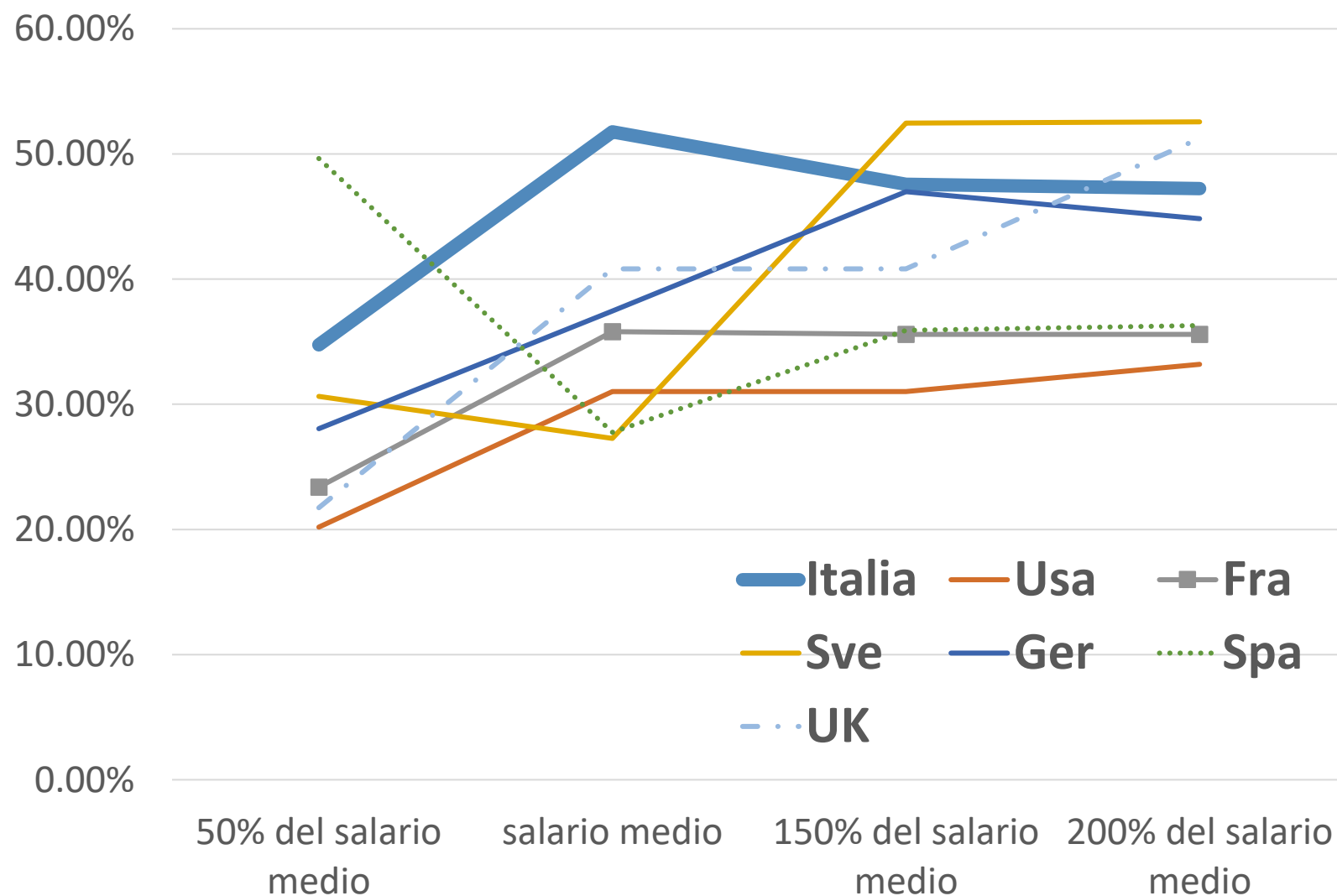
$$\frac{\text{imposta sul reddito}}{\text{gross wage} - \text{employee ssc}}$$

- Dipendente senza figli
- Italia:
- Bassa incidenza sui redditi bassi
- Alta su quelli medi e alti
- 2 gruppi di paesi: Svezia, Italia e Germania vs Francia, Usa, Spagna e Uk
- Le curve di Italia, Germania e Spagna sono parallele, quella italiana è più alta di circa 6 punti percentuali di quella spagnola e sempre vicina a quella tedesca



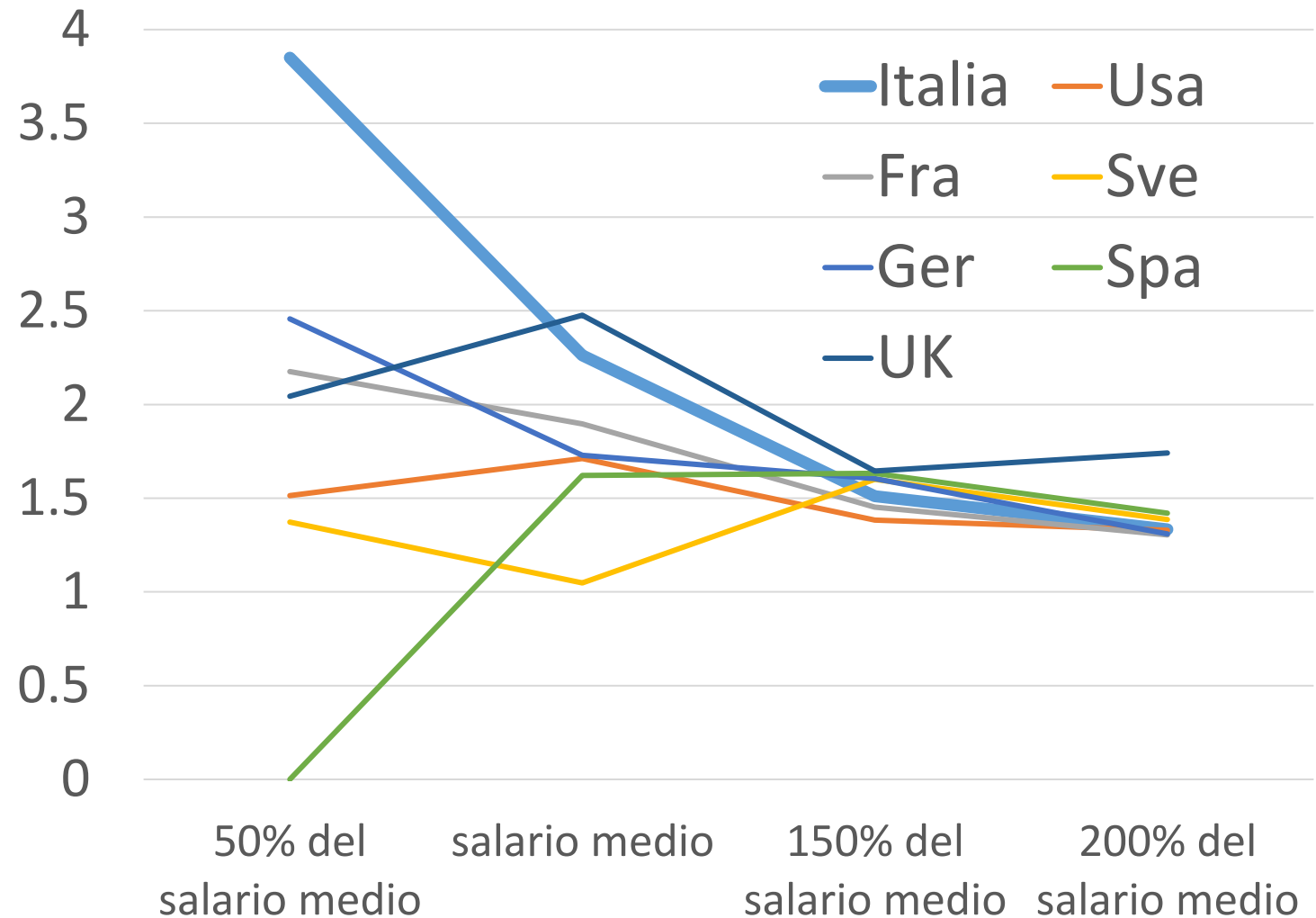
Aliquota marginale dell'imposta sul reddito nel 2024

- L'Italia ha aliquote marginali effettive molto alte già a redditi medi ➔ forte progressività iniziale
- Sul reddito medio l'Irpef ha la più alta l'aliquota marginale effettiva

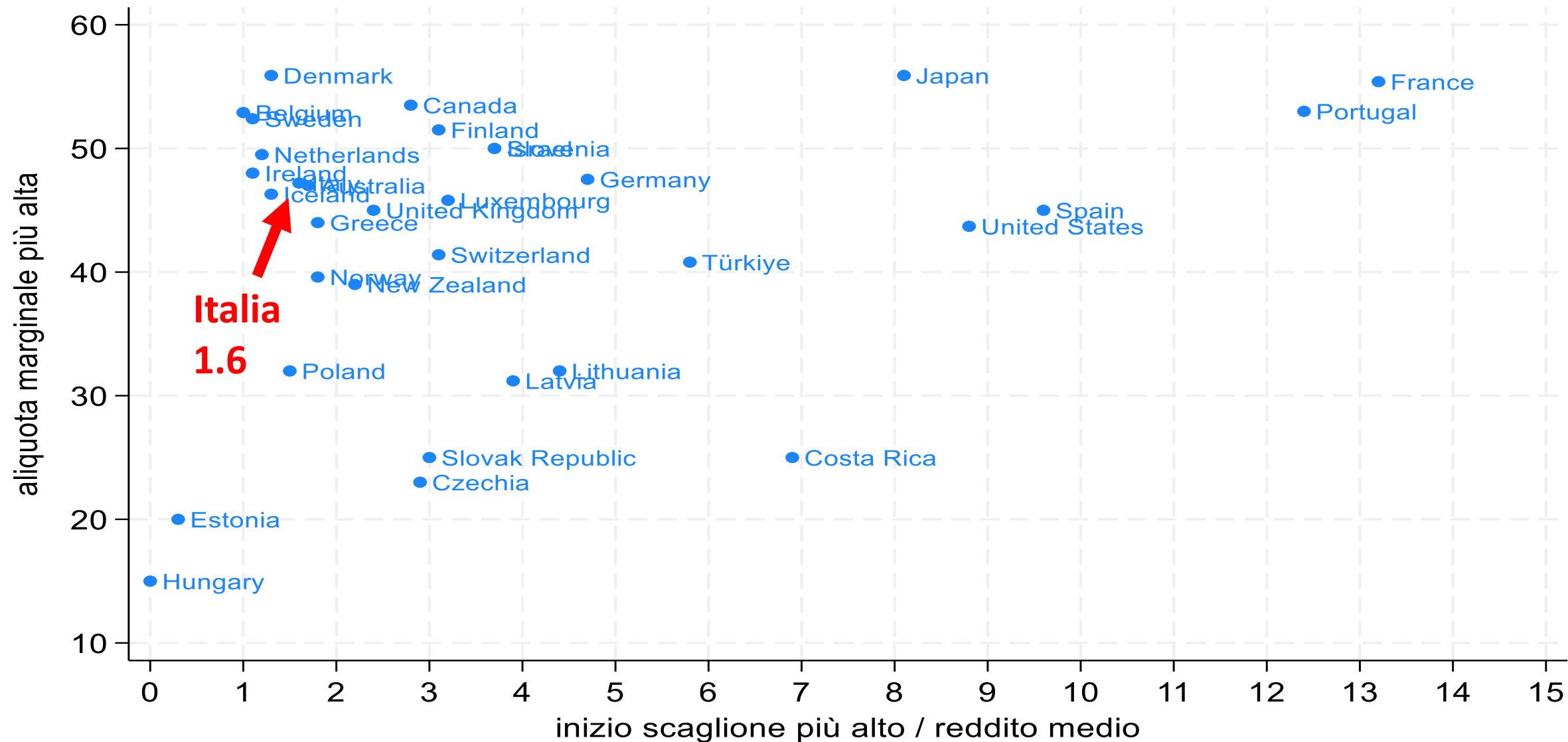


Progressività: $t_m / t_a =$ elasticità dell'imposta

- Irpef molto progressiva sui redditi bassi e medi, progressività nella media per i redditi alti
- Francia, Germania e UK hanno progressività più regolare
- Progressività modesta in Svezia a causa dell'alta aliquota media

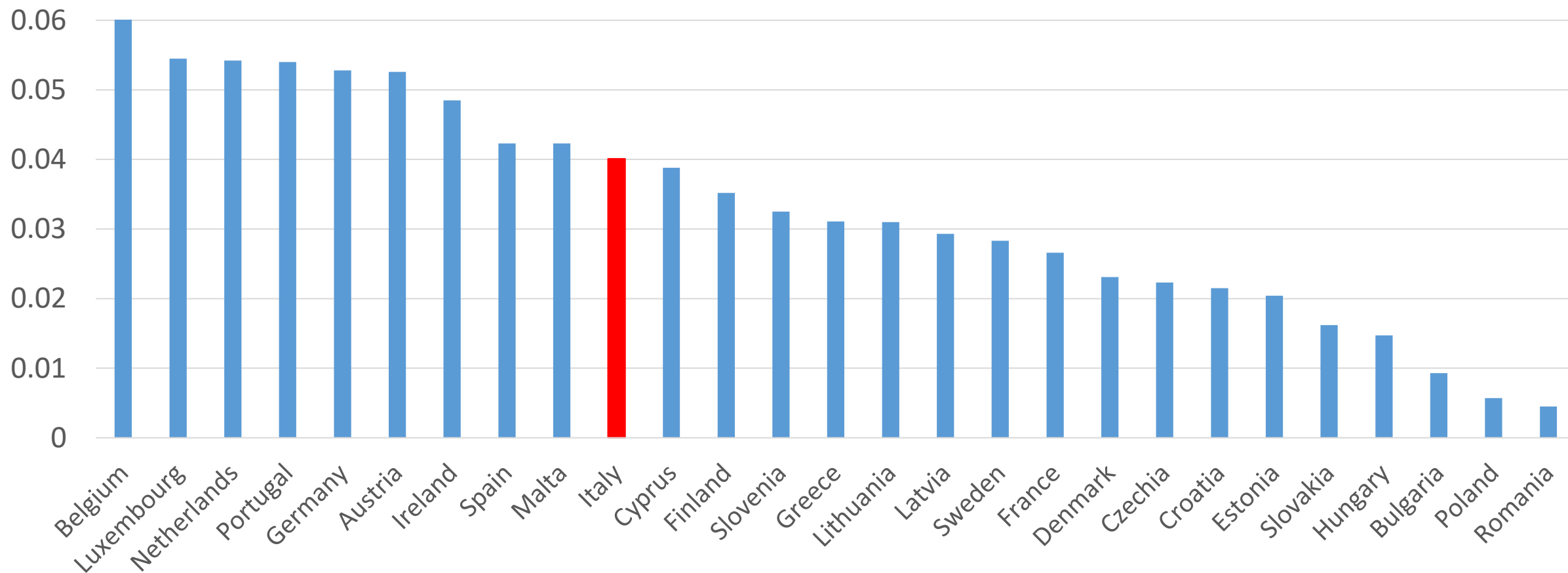


Lo scaglione più alto inizia presto



Quanto redistributiva è l'Irpef?

Gini del reddito eq. prima dell'Irpef – Gini dopo l'Irpef – Euromod 2024



Seconda parte. Tendenze dell'imposta sul reddito nei paesi Ocse negli ultimi decenni

- Ci sono tratti comuni tra i paesi Ocse?
- Cos'è successo alle aliquote marginali più alte?
- E a quelle più basse?
- Interventi comuni alla base imponibile?
- E' diminuito il peso delle imposte dirette sul gettito complessivo?

- **La crisi del 2008 è un momento di svolta:**
- **Primi anni 2000:**
 - Prosegue la riduzione delle top marginal rates.
 - Espansione delle forme di imposta negativa, sul modello dell'Eitc americano.
 - Si cerca di ridurre il peso complessivo dell'imposta sul reddito per motivi di efficienza
- **Dopo la crisi finanziaria globale del 2008:**
 - Si interrompe o si inverte il processo di riduzione delle aliquote marginali più alte
 - Continua il calo dell'imposta sul reddito sui bassi redditi da lavoro
 - Viene in gran parte meno l'obiettivo di ridurre il peso dell'imposta sul reddito sul gettito complessivo e sul reddito nazionale

Aliquote marginali più alte dell'imposta personale sul reddito

Fonte: Oecd Data explorer Personal income tax (PIT) - top statutory and marginal tax rate

	<u>2000</u>	<u>2010</u>	<u>2024</u>
Francia	58.3	46.7	55.4
Italia	46.4	45.2	47.2
Spagna	48.0	43.0	45.0
Germania	53.8	47.5	47.5
UK	40.0	50.0	45.0
Usa	46.7	41.9	43.7
Svezia	55.4	56.6	52.4
Media	49.8	47.3	48.0

Come è cambiata l'aliquota marginale più alta dell'imposta sul reddito in 39 paesi Ocse:

- Tra 2000 e 2010:
 - In 7 paesi aumenta
 - In 29 paesi diminuisce

- Tra 2010 e 2024:
 - In 26 paesi aumenta
 - In 10 paesi diminuisce

Cosa è successo alla Flat tax?

- Anni '90: la flat tax viene adottata da tutti i paesi dell'Europa dell'Est con la sola eccezione della Polonia.
- A partire dal 2013, molti di questi paesi passano a un sistema con più scaglioni, di solito 2 o 3: Russia, Lituania, Lettonia, Serbia, Slovacchia, Albania, Macedonia, Rep. Ceca.
- La Russia a partire dal 2026 abbandona la flat tax al 13% per 5 scaglioni da 13% a 22%.
- La flat tax rimane in 7 paesi:
- Estonia 22% Ucraina 18% Romania 10% Bulgaria 10%
- Bosnia Herzegovina 10% Ungheria 15% Bielorussia 13%

Imposta sul reddito + contributi sociali in % delle entrate fiscali totali

Lo spostamento del prelievo
fiscale dal lavoro verso altre
basi imponibili NON c'è
stato.

In Italia è anzi leggermente
aumentato.

	2000	2022
ita	53	56
fra	54	54
spa	54	58
Ger	64	64
Usa	66	65
Fin	55	58
UK	46	48

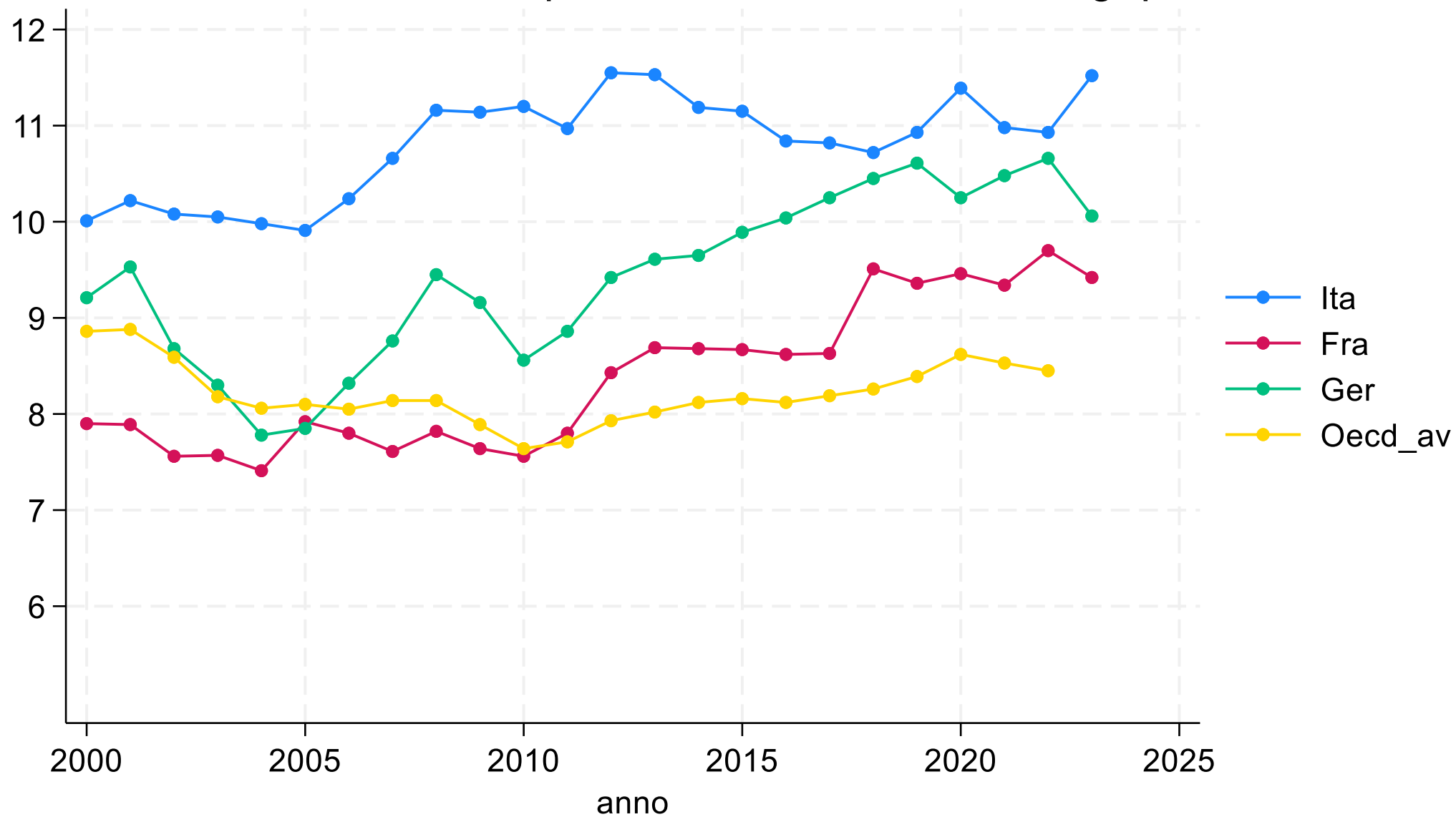
Figure 3.2. Revenues from personal income tax and social security
contributions, 2000, 2019, 2022

PIT & SSC revenues as a percentage of total tax revenues

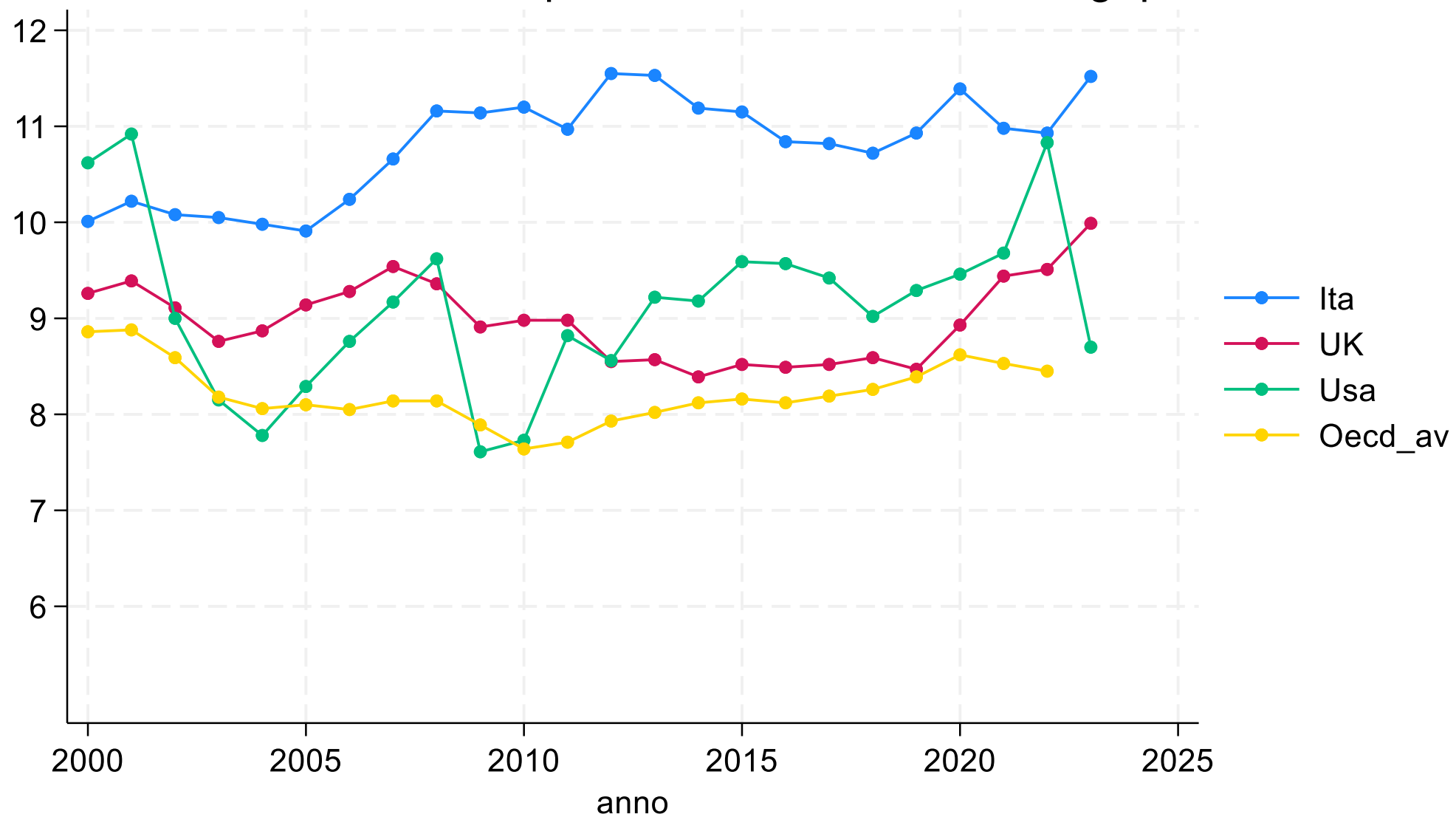
Alcune tendenze comuni negli ultimi anni

- 1) Risale il gettito dell'imposta sul reddito
- C'è bisogno di finanziare la spesa pubblica che sale per motivi strutturali:
 - Invecchiamento della popolazione (pensioni, sanità, NA)
 - Spesa militare (nel 2024 l'Estonia ha aumentato di 2 punti l'aliquota della sua flat tax proprio per finanziare la spesa militare).

Taxes on income and profits of individuals - % of gdp



Taxes on income and profits of individuals - % of gdp



- 2) Aumenta la progressività
- La crescente diffusione di lavori a basso reddito spinge a ridurre il carico fiscale sui bassi redditi da lavoro per motivi sia di equità che di efficienza (aumentare lavoro di giovani e donne):
 - ➔ forme di imposta negativa
 - ➔ espansione dell'area esente
 - ➔ riduzione delle aliquote più basse
- L'Irpef riflette queste due tendenze: imposta più leggera sui redditi bassi ma ancora molto pesante sugli altri per garantire molto gettito.
- In più: forte frammentazione ed erosione della base imponibile, casi particolari, tax expenditures...

- 3) Altri aspetti in comune:
- Attenzione al sostegno del costo dei figli
- Misure per promuovere l'housing affordability, sia a favore dei proprietari che degli inquilini
- Concorrenza fiscale per attirare lavoratori stranieri qualificati e/o per incentivare il rientro degli espatriati
- Riduzione dell'imposta sul reddito per i giovani lavoratori
- Obiettivi ambientali, soprattutto nei trasporti: ad es. agevolazioni per auto elettriche aziendali, colonnine di ricarica e mezzi a basse emissioni

Grazie per l'attenzione

Webinar

IL FISCO E LA LEGGE DI BILANCIO 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

25 febbraio 2026

Focus INVESTIMENTI

Giulia Abruzzese



CONFINDUSTRIA

LAFIS
LABORATORIO FISCALE

Un contesto globale instabile e rilevanti fattori di incertezza ...

- Crescita economica debole in Europa
- Tensioni geopolitiche e commerciali persistenti
- Pressioni su costi energetici e filiere produttive
- Spazi di finanza pubblica molto limitati

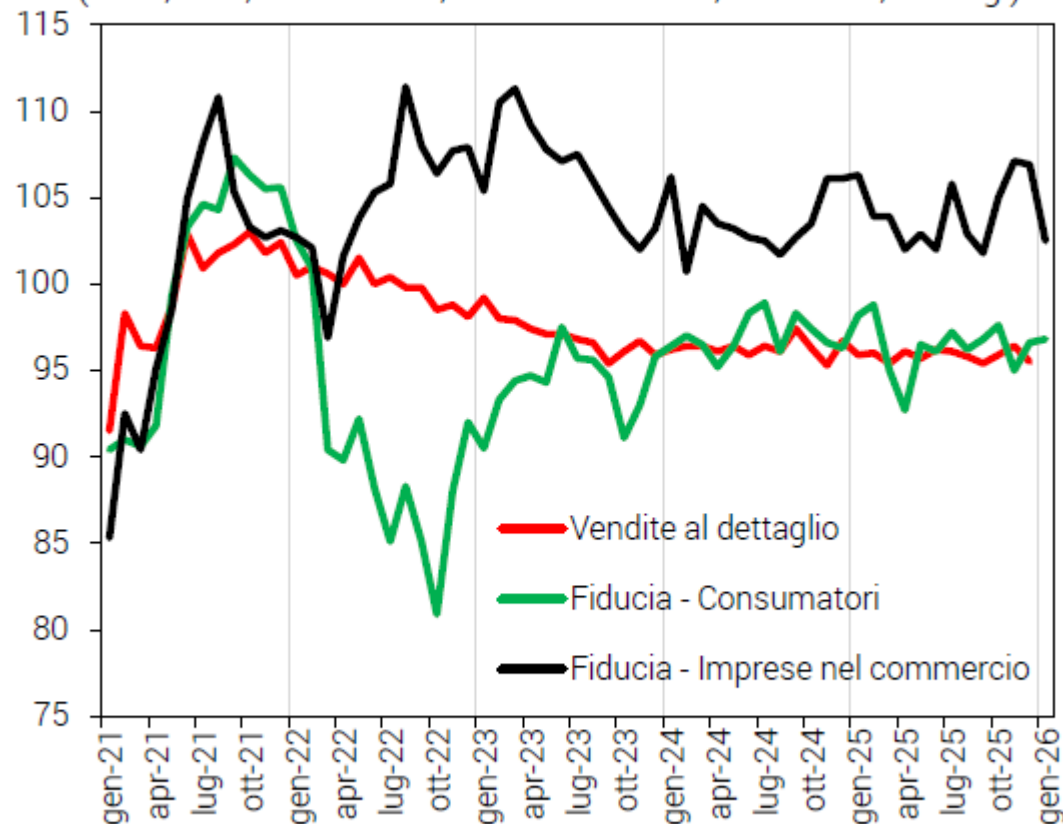
PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA nel Piano Industriale Straordinario per l'Italia e in Costo Zero

- **Investimenti**
- **Competitività**
- **Attrattività**



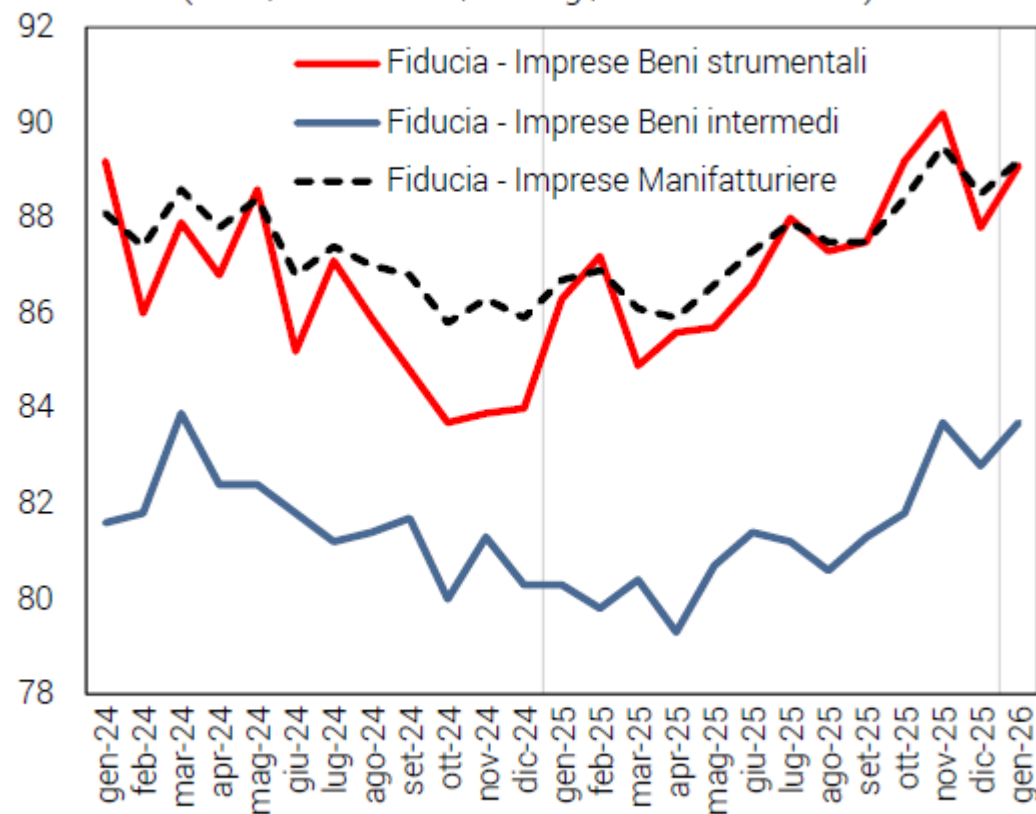
... ma fiducia delle imprese in ripresa e segnali positivi per gli investimenti

Consumi senza trend di crescita, come la fiducia delle famiglie
(Italia, beni, dati mensili, indici: 2021=100, in volume, destag.)



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Istat.

Fiducia delle imprese in ripresa, buon segnale per gli investimenti
(Italia, dati mensili, destag., indici: 2021=100)



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Istat.

Una Manovra quasi a saldo zero

La LB 2026-2028 ha mobilitato **risorse** pari a **26,3 miliardi** nel **2026**, **21,3** nel **2027** e **18,4** nel **2028**, a fronte di **coperture** pari a **25,7 miliardi** nel **2026** (inclusi i 5,7 miliardi da rimodulazione PNRR), **18,2 miliardi** nel **2027** e **15,5 miliardi** nel **2028**.

Per il **2026**, circa **6,0 miliardi** sono destinati **alle imprese**, che, di contro, contribuiscono con misure fiscali alla **copertura della manovra per 4,9 miliardi**.

Un quadro inadeguato a rilanciare la crescita delle imprese pur centrando alcuni obiettivi.

In termini di **indebitamento netto**, la manovra determina modesti effetti peggiorativi soprattutto nel **2026: 0,8 miliardi**, pari a soli **0,03 punti di PIL**. Nel prossimo biennio, la manovra comporta un aumento dell'indebitamento pari rispettivamente a **5,7 miliardi (0,2 punti di PIL)** nel **2027** e **6,8 miliardi (0,3 punti di PIL)** nel **2028**.

Quadro programmatico di finanza pubblica - DPB 2026 (fonte CSC)

	2025	2026	2027	2028
Spese pubbliche (al netto spesa interessi)*	-46,7	-46,8	-46,2	-45,3
Entrate pubbliche (tributarie e non)*	+47,6	+47,9	+47,7	+47,3
Effetto ddl Bilancio 2026 (magg.ind.to)*		-0,03	-0,2	-0,3
Avanzo primario post ddl Bilancio 2026*	+0,9	+1,1	+1,5	+2,0
Spesa per interessi sul debito pubblico*	-3,9	-3,9	-4,1	-4,3
Indebitamento netto*	-3,0	-2,8	-2,6	-2,3
Rapporto debito/PIL	-136,2	137,4	137,3	136,4
<i>*voci contabili espresse in % del PIL</i>				
Pil nominale (in mld di euro)	2.261,2	2.321,9	2.380,3	2.444,9

Misure da e per le imprese: manovra di bilancio 2026-2028 (fonte CSC)

	2026		2027		2028		Triennio 2026-2028		
	Misure restrittive	Misure espansive	Misure restrittive	Misure espansive	Misure restrittive	Misure espansive	Misure restrittive	Misure espansive	Saldo
Imprese	4.865	6.047	5.198	4.379	5.908	4.396	15.970	14.823	-1.147
Iperammortamento	0	0	0	414	0	1.292	0	1.706	1.706
ZES	0	2.985	0	1.102	0	852	0	4.939	4.939
Tassazione plusvalenze	490	0	534	0	364	0	1.388	0	-1.388
Plastic e sugar tax	0	385	136	101	15	42	151	528	377
Accise gas, gasolio, benzina	694	142	643	270	601	260	1.938	672	-1.266
Altre misure fiscali	959	45	1.007	289	927	147	2.893	481	-2.413
Fondo misure a favore imprese	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Lavoro e previdenza	1.868	870	2.023	1.456	2.349	1.649	6.239	3.974	-2.266
Emersione IVA e riscossione	853	0	853	0	1.652	0	3.358	0	-3.358
Nuova Sabatini	0	200	0	450	0	0	0	650	650
Contratti di sviluppo	0	0	0	175	0	35	0	210	210
Altro	1	121	2	122	0	120	3	363	360

Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti; misure al netto degli effetti riflessi.
Misure restrittive: maggiori entrate e minori spese. Misure espansive: maggiori spese e minori entrate. Saldo: effetti sul deficit.

Il “nuovo” iperammortamento

Co. 427-436

Maggiorazione del costo di acquisizione dei beni con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria (commi 427 – 436)

ITER PARLAMENTARE : RAFFORZAMENTO E STABILITÀ DELLA MISURA

1. Estensione dell’orizzonte temporale fino al **30 settembre 2028**.
2. Aggiornamento dei beni agevolabili, in linea con **innovazione tecnologica, digitalizzazione e decarbonizzazione**.
3. Introduzione di criteri di **qualità e produzione UE/SEE** per i beni incentivati.
4. Allineamento delle **aliquote agevolative** tra beni strumentali e investimenti green.

OPERATIVITÀ DEMANDATA A UN DM DEL MIMIT, IN FASE DI ADOZIONE

Il “nuovo” iperammortamento

- **Ritorno all'iperammortamento:** il meccanismo della deduzione maggiorata del costo degli investimenti della Legge di Bilancio 2017 sostituisce il credito d'imposta del Piano Transizione 4.0 introdotto con la Legge di Bilancio 2020



SCAGLIONE DI INVESTIMENTO	ALiquota MAGGIORAZIONE	COSTO FISCALE RICONOSCIUTO
Fino a 2,5 milioni di euro	180%	280%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	100%	200%
Da 10 a 20 milioni di euro	50%	150%
Oltre 20 milioni di euro	0%	100% (nessuna maggiorazione)

Il “nuovo” iperammortamento

- Investimenti **effettuati** a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 (NO PRENOTAZIONE/ACCONTO).
- Dovrebbero trovare applicazione i criteri generali di competenza (art. 109, co. 1 e 2, TUIR)



I precedenti di prassi

Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 2017

La maggiorazione del costo fiscale dei **beni strumentali nuovi (allegati IV e V, beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili)** rileva ai **solli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF)** e con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento (determinate applicando i coefficienti fiscali)** e dei **canoni di leasing finanziario (limitatamente alla quota capitale)**

- ✓ **Nessun impatto contabile** perché il beneficio è fruito attraverso una variazione in diminuzione della base imponibile in dichiarazione dei redditi.
- ✓ **Nessuna rilevanza ai fini IRAP**
- ✓ **Nessuna rilevanza ai fini del calcolo**
 - delle **plusvalenze e minusvalenze**,
 - del plafond di **deducibilità spese di manutenzione**,
 - dei coefficienti di redditività per le **società di comodo**

I precedenti di prassi

- Acquisto **in proprietà**
 - Acquisto mediante contratti di leasing con opzione per l'acquisto finale da parte dell'utilizzatore (c.d. **leasing finanziario**)
 - Acquisizione mediante **contratti di appalto**
 - **Realizzazione in economia** dei beni
-
- ✓ **Sale and lease back** (*Non configura un ulteriore investimento agevolabile e non interrompe l'iper*)
 - ✓ **Strumentalità nei casi in cui utilizzatore del bene agevolato è diverso dal proprietario:** *affitto di azienda, noleggio o leasing operativo (AE circ. 4/2017, Risp.int 41/2023), Beni concessi in comodato (AE Ris. 196/2008)*
 - ✓ **Il costo dei beni agevolabili è determinato includendo gli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 110, comma 1, lett. b) TUIR).** Il principio contabile OIC 16 fa rientrare nella base di calcolo anche i costi di progettazione, di trasporto, i dazi su importazione, di installazione, perizie e collaudi, di montaggio, piccole opere murarie (ris. 152/2017).

Ambito soggettivo

- **Titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato:**
 - società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
 - società di persone (S.n.c., S.a.s.) ed equiparate;
 - ditte individuali esercenti attività commerciale in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
 - stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal paese di residenza della casa madre, purché assoggettati a tassazione in Italia per il reddito prodotto dalla SO;
 - ENC, con esclusivo riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata

Ambito soggettivo

ESCLUSI:

- ***Titolari di redditi di lavoro autonomo***
- ***Imprese in crisi*** (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale)
- ***Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLGS 8 giugno 2001, n. 231*** (periodi interessati dalla sanzione, AE circ. 9/2021 1.2)
- ***Imprese che determinano il reddito secondo criteri forfettari (tonnage tax) o applicando imposte sostitutive***

CONDIZIONI DA RISPETTARE:

- **Sicurezza sui luoghi di lavoro**
- **Regolarità contributiva** (DURC valido al momento fruizione agevolazione v. AE circ. 9/2021, 5.1)

I beni agevolabili

- **Beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V**, che sostituiscono gli "storici" allegati A e B di Industria 4.0: resta l'impianto originario degli elenchi, ma sono state **integrate tecnologie** più evolute per favorire la digitalizzazione dei processi produttivi
- **Beni materiali nuovi** strumentali finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo sono agevolabili indipendentemente da investimenti in beni materiali e/o immateriali



**ELIMINATA LA DISTINZIONE DEL
5.0
TRA INVESTIMENTO
"TRAINANTE" E "TRAINATO"**

- **Origine dei beni:** si introduce il vincolo territoriale sulla provenienza dei beni, **limitando l'incentivo ai beni prodotti nei 27 Stati Membri e nei paesi dello Spazio Economico Europeo**



I beni agevolabili

BENI MATERIALI – ALLEGATO IV

1. Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite sensori: macchine utensili, robot, magazzini automatizzati, dispositivi uomo-macchina
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
3. Dispositivi per l'interazione uomo/macchina e il miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia del posto di lavoro

Requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura + altri requisiti tecnici.

NUOVE TECNOLOGIE AGEVOLATE: infrastrutture, sistemi e macchine per la connettività, la cybersecurity e l'IA

- sistemi per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale
- appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale; infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica
- Reti 5G private (NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza; dispositivi e sistemi di edge computing industriale per elaborazione locale dati ed esecuzione AI in tempo reale
- Infrastrutture HPC per addestramento, ottimizzazione ed esecuzione di modelli AI; Macchine e sistemi per addestramento, ottimizzazione e utilizzo di reti neurali e modelli linguistici applicati ai processi produttivi

I beni agevolabili

BENI IMMATERIALI – ALLEGATO V



NUOVE TECNOLOGIE AGEVOLATE:

- software di sistema (CAD/CAM, MES, ERP)
- cloud computing, big data, cybersecurity, intelligenza artificiale
- **energia**: sistemi di gestione e monitoraggio energetico; sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli; componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per gestione energia, compresa produzione asservita al processo (es. cogenerazione dedicata, impianti per autoproduzione)
- **sostenibilità**: software per calcolo, monitoraggio e ottimizzazione impronta carbonica prodotti/processi, analisi ciclo di vita (LCA); piattaforme per realizzazione e gestione Digital Product Passport (DPP); software per gestione rifiuti, economia circolare e ottimizzazione fine vita prodotti/materiali
- **intelligenza artificiale**: piattaforme low-code e no-code per sviluppo rapido applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni processo, software di IA generativa, LLM, Agentic AI; software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva

I beni agevolabili

FONTI ENERGIA RINNOVABILE

Beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo (anche a distanza ex art. 30, c. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs 199/2021). Sono inclusi gli **impianti di stoccaggio** (batterie).

FOTOVOLTAICO

"Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181".

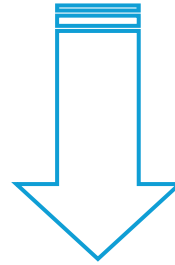
NO moduli prodotti in UE con efficienza modulo $\geq 21,5\%$ ma con celle non necessariamente UE o non ad altissima efficienza.

CATEGORIE DI MODULI ART. 12 DL N.181/2023

- a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento
- b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento
- c. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

I beni agevolabili

La maggiorazione del costo spetta **esclusivamente** per gli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'**Unione Europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo **Spazio Economico Europeo - SEE** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia.)



Beni materiali:

Certificazione di origine del bene camera di commercio
/dichiarazione di origine produttore

Software :

Dichiarazione attestante l'origine del software, resa dal produttore o licenziante e:

- ✓ indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- ✓ attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'UE o SEE;
- ✓ indicazione di eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine

**Rileva anche ultima
trasformazione
sostanziale**

La procedura

IN AGGIUNTA ALLA PERIZIA (interconnessione) e alle CERTIFICAZIONE dei costi sono necessarie:

➤ **Comunicazioni su piattaforma GSE:**



1. **Comunicazione preventiva** per ciascuna struttura produttiva (?)
2. **Comunicazione di conferma** entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo della comunicazione preventiva, con indicazione data e importo dell'acconto del 20% del costo dell'investimento».
3. **Comunicazione di completamento** in ogni caso **entro il 15.11.2028 con attestazione di possesso delle seguenti certificazioni:** *Certificazione contabile, Perizia tecnica asseverata su caratteristiche tecniche dei beni ed interconnessione, Attestazione del Made in UE*
 - *In caso di investimenti in più beni il completamento degli investimenti coincide con la **data di effettuazione dell'ultimo investimento.***
 - *Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, il completamento coincide con la **data di fine lavori dei medesimi beni***

Cumulo con altre agevolazioni

- L'iperammortamento è **cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo** ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
- L'iperammortamento **non è cumulabile** con Credito 4.0 (finestra temporale 30/6/2026)

Il meccanismo di recapture



Al comma 432 si prevede che l'impresa perde le quote residue se i beni agevolati sono **ceduti** (o **non riscattati** in caso di leasing) o trasferiti all'**estero** prima della fine del periodo di ammortamento.

Il recapture **non scatta** se il bene ceduto è sostituito nello stesso periodo d'imposta con un bene nuovo tecnologicamente equivalente o superiore.

CASI SPECIFICI

- Furto del bene (CIRC. 9/2021)
- Temporaneo utilizzo estero (Interp. n.259/2021)
- Noleggio (Interp. n.47/2023)

L'impresa può continuare a dedurre le quote residue della maggiorazione relativa al primo bene, come se questo fosse ancora in azienda.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la deduzione prosegue in misura proporzionalmente ridotta; se è superiore, la deduzione prosegue per l'intero importo originario (l'eccedenza di costo non genera nuova maggiorazione a meno che non configuri un investimento autonomo incrementale).

Incremento risorse per Piano 4.0

Co. 770

- **Nuovo stanziamento di 1,3 mld di euro per l'anno 2026** (2,2 mld per il 2025) che può essere destinato a:
- investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025
 - Investimenti effettuati entro il 30.6.2026 in caso di avvenuta prenotazione con versamento dell'acconto del 20% entro il 31.12.2025

TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (DECRETO DIRETTORIALE MIMIT 28/1/2026)

- 
- **PROROGA TERMINE AL 30 MARZO 2026** per gli investimenti per gli investimenti conclusi entro il 31.12.2025
 - **31 LUGLIO 2026 PER GLI INVESTIMENTI CONCLUSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2026**

Piano 5.0

Art. 38, DL n. 19/2024

- Misura defanziata **da 6,3 a 2,5 miliardi** con la rimodulazione del PNRR
- **7 novembre**: il Mimit comunica l'**esaurimento delle risorse** (raggiunto il plafond di 2,5 miliardi di prenotazioni)
- **27 novembre**: ultimo giorno per effettuare la comunicazione di prenotazione delle risorse sulla piattaforma del GSE
- **28 febbraio**: termine ultimo per l'invio della comunicazione di completamento dell'investimento e della documentazione (perizie, certificazioni, ecc.) sulla piattaforma GSE



- ✓ Riaperta il **30 gennaio 2026 la piattaforma del GSE** per le imprese che **dal 7 al 27 novembre 2025** hanno presentato **istanze risultate rispondenti tecnicamente** ai requisiti di ammissibilità al 5.0
- ✓ “L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”

Credito di imposta design e ideazione estetica

Co. 925-926

- ✓ Per le attività di *design* e ideazione estetica relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (quindi **2026** per i soggetti "solari")
- ✓ Aliquota: **10%** della relativa base di calcolo, assunta **al netto** delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili
- ✓ Limite massimo credito: 2 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).
- ✓ Limite complessivo di spesa 2026: **60 milioni di euro**
- ✓ Utilizzo in compensazione orizzontale in **un'unica quota annuale**



OPERATIVITÀ DEMANDATA A UN DM

Credito di imposta energivore

Co. 962-965

Sul modello del credito 5.0, riconosciuto anche per il 2026

- **AMBITO SOGGETTIVO** : imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) requisito da verificare nel 2025 (è un **AIUTO DI STATO**)
- **AMBITO OGGETTIVO**: beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 11.12.2016 n. 232 (quindi beni materiali e immateriali 4.0).
- **AMBITO TEMPORALE**: investimenti effettuati nel **2025**
- **NECESSARIO UN DECRETO ATTUATIVO**

Limite massimo di
spesa 10 mln €

Credito di imposta ZES Unica (e ZLS)

Co.438 - 452

Agevolazione fiscale a favore delle IMPRESE che:

➤ effettuano l'ACQUISTO di BENI STRUMENTALI (impianti, macchinari e attrezzature nuove, terreni e immobili), facenti parte di un PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE destinato a strutture produttive UBICATE nella ZES UNICA

AIUTO A FINALITA' REGIONALE

Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

GBER

Credito di imposta ZES Unica

Proroga triennale

Agevolabili gli investimenti effettuati:

- **dall'1.1.2026 al 31.12.2026;**
- **dall'1.1.2027 al 31.12.2027;**
- **dall'1.1.2028 al 31.12.2028.**

+ credito
aggiuntivo 2025
Co. 448-452

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate:

Comunicazione preventiva

- dal 31.3.2026 al 30.5.2026, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2026 al 31.12.2026;
- dal 31.3.2027 al 30.5.2027, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2027 al 31.12.2027;
- dal 31.3.2028 al 30.5.2028, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2028 al 31.12.2028.

Comunicazione integrativa

- dal 3.1.2027 al 17.1.2027 per investimenti effettuati nel 2026;
- dal 3.1.2028 al 17.1.2028 per investimenti effettuati nel 2027;
- dal 3.1.2029 al 17.1.2029 per investimenti effettuati nel 2028.

- Riparto e comunicazione del credito spettante

Grazie.

1 Rottamazione quinquies

Annibale Dodero



- Illustrazione sintetica delle norme riguardanti la rottamazione quinquies
- Valutazione degli effetti delle precedenti rivalutazioni
- Confronti internazionali sulla efficacia del nostro sistema di riscossione



- La rottamazione quinquies introdotta dalla legge di Bilancio 2026 **riguarda i carichi** consegnati agli Agenti della Riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2023** derivanti:
 - **da omessi versamenti** scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
 - dalle attività di **liquidazione automatica e di controllo formale** delle dichiarazioni;
 - da **contributi INPS** dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
 - da **carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali** (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
- Costituisce **una novità il fatto che non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo**, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.



- I benefici consistono nello **stralcio delle sanzioni amministrative**, degli **interessi compresi nei carichi** (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli **interessi di mora ai sensi dell'art. 30** del DPR 602/73 e dei **compensi di riscossione**, laddove ancora applicati.
- L' Agente della Riscossione mette a **disposizione sul proprio sito informazioni** inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Adesione alla rottamazione

- **La domanda** di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il **30.4.2026**.
- Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il **30.6.2026**.
- Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il **31.7.2026**.



Effetti della rottamazione

- Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
- Inoltre **dopo la presentazione della domanda** di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:
 - non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
 - non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
 - i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
 - il DURC può essere rilasciato;
 - sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.
- **Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere**, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.



Dilazione delle somme

- Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in **massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.**
- Si tratta di un **ampliamento dei termini di dilazione molto significativo** perché nelle precedenti rottamazioni questo lasso temporale è stato inizialmente di due anni e poi di cinque
- Per quanto riguarda le rate:
 - la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
 - dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
- In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.



Decadenza dalla rottamazione annuale e dalle precedenti

Decadenza dalla rottamazione

- **La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).**
- **Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.**
- Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

- **Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.**
- **Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.**
- **Si vuole in tal modo limitare la possibilità di passare ad una rottamazione più favorevole**



La definizione agevolata dei carichi pendenti inizia nel 2016 ed è anche accompagnata dalla cancellazione dei carichi pendenti poi seguono le altre

Governo – MEF – Delegato fiscale (viceministro/sottosegretario con delega)



- **la definizione agevolata** deve essere richiesta dai contribuenti, **la cancellazione è automatica**
- obiettivo dichiarato di questi interventi è quello di
 - **ridurre l'entità del magazzino** dei crediti affidati all'agente della riscossione
 - **favorire famiglie e imprese in difficoltà economica** che hanno debiti fiscali derivanti da imposte regolarmente dichiarate e non versate, che peraltro aumentano a causa dell'accumulazione di sanzioni e interessi. Viene notato però che non esiste alcun meccanismo per limitare effettivamente la misura a tali soggetti.
- **i numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo non sembrano, però, avere inciso in maniera significativa sulle inefficienze che caratterizzano la riscossione coattiva**, con evidenti conseguenze sulla dimensione e qualità del magazzino dei crediti affidati alla riscossione e sulle entrate delle Amministrazioni pubbliche.

Tratto da UPB – Audizione sulla gestione del magazzino fiscale (26 marzo 2025): carico affidato, riscosso, sgravi/annullamenti e residuo contabile al 30.11.2024.



- **gli interventi hanno**
 - **hanno agevolato i contribuenti in maniera quasi sempre non selettiva, inclusi coloro che non avrebbero avuto difficoltà ad assolvere ai propri debiti** (con la previsione di differenti forme di definizione agevolata, con l'allungamento dei piani di rateizzazione delle cartelle e con vere e proprie forme di condono)
 - **non hanno contribuito in maniera rilevante allo smaltimento dei crediti da riscuotere.**
 - **Gli introiti** da definizione agevolata, ad eccezione di quelli della più conveniente rottamazione quater, sono **significativamente inferiori rispetto alle attese** per effetto dell'elevata incidenza di contribuenti che dopo l'accesso al programma (e quindi dopo il pagamento delle prime rate) **omettono di completare il pagamento** dell'intero importo dovuto.
 - Complessivamente, **gli interventi hanno consentito di ridurre il magazzino dei ruoli**, a tutto marzo 2024, di circa **112 miliardi**, di cui **30 miliardi per effetto delle definizioni agevolate** già concluse (salite a 31,6 a tutto novembre 2024) e oltre **82 miliardi dall'annullamento dei carichi**. Rimane rilevante il ritmo di accumulazione annuale di nuovi crediti

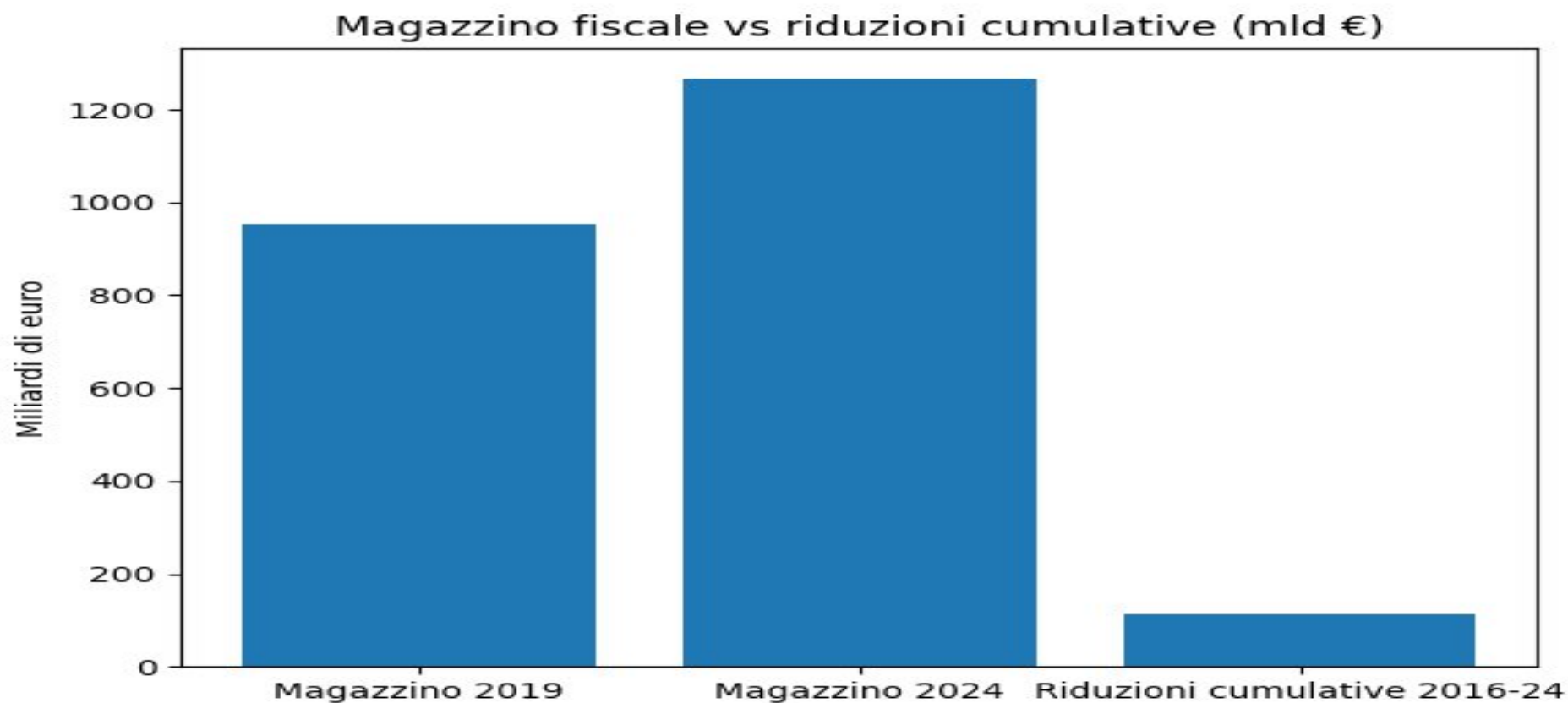
Tratto da UPB – Audizione sulla gestione del magazzino fiscale (26 marzo 2025): carico affidato, riscosso, sgravi/annullamenti e residuo contabile al 30.11.2024



- **Il magazzino cresce nonostante le rottamazioni perché**
 - **il flusso annuale dei carichi affidati è molto elevato e**
 - **l'efficacia delle procedure di riscossione molto bassa**
- lo stock quindi continua ad aumentare più velocemente di quanto viene ridotto
- Nel periodo 2016-2024, le misure di definizione agevolata e di annullamento hanno ridotto il magazzino fiscale per circa **112 miliardi di euro**.
- Tuttavia, **il valore complessivo del carico residuo è cresciuto da 954 miliardi nel 2019 a 1.267,6 miliardi nel novembre 2024 (+32,8%).**
- questi dati indicano una inefficienza strutturale del sistema di riscossione che le rottamazioni non possono intaccare
- L'attendibilità di questi dati è confermata anche dalla Relazione finale della Commissione per l'Analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione prevista art 7 decreto legislativo 110 del 2024 reperibile in Atti Senato

Tratto da UPB - Audizione sulla gestione del magazzino fiscale (26 marzo 2025): carico affidato, riscosso, sgravi/annullamenti e residuo contabile al 30.11.2024.





Elaborazione su dati tratti da UPB - Audizione sulla gestione del magazzino fiscale (26 marzo 2025): carico affidato, riscosso, sgravi/annullamenti e residuo contabile al 30.11.2024.

Dati delle precedenti Rottamazioni forniti dall'Agenzia

Tabella 15 Le misure agevolative - Definizioni agevolate (Importi riscossi e incidenza sul "magazzino")

Tratta da Audizione del Direttore della Agenzia Entrate Riscossione del 27 marzo 2025

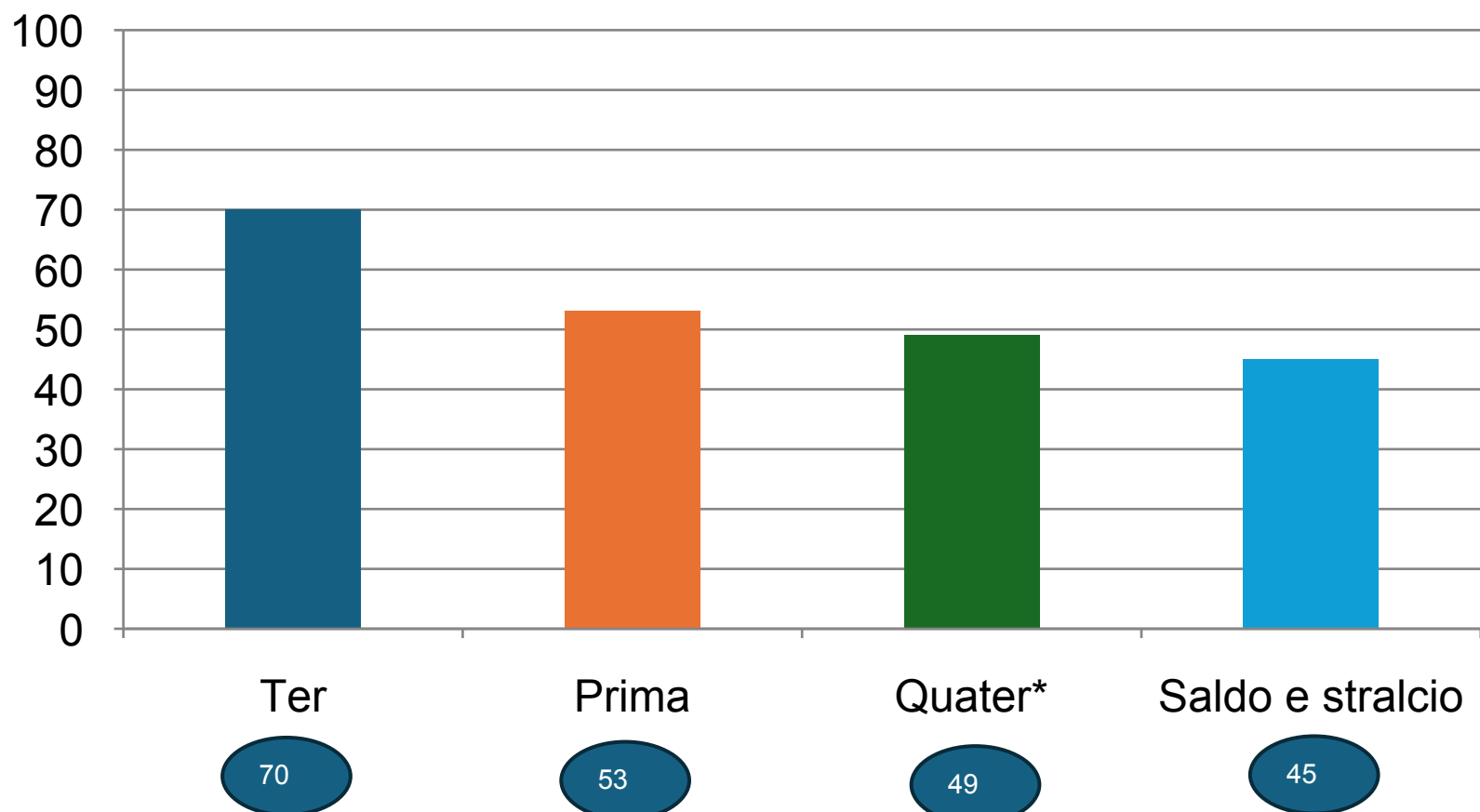
"Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione"

importi in miliardi	Prima Rottamazione (DL 193/2016)	Rottamazione- bis (DL 148/2017)	Rottamazione- ter (DL 119/2018)	Saldo e Stralcio (Legge 145/2018)	Rottamazione- quater (Legge 197/2022) *
Perimetro temporale di affidamento	Ruoli 2000-2016	Ruoli gen.-set. 2017	Ruoli 2000-2017	Ruoli 2000-2017	Ruoli 2000- giugno 2022
Numero di contribuenti coinvolti in milioni	1,71	0,97	1,63	0,43	3,05
Carichi iscritti a ruolo oggetto di domanda di adesione	28,0	12,9	39,8	8,1	81,0
Importo da corrispondere per perfezionare la misura agevolativa	19,7	9,3	29,4	1,4	52,8
Importo Riscosso a titolo di definizione agevolata al 31 dicembre 2024	9,3	3,0	8,9	0,8	12,2
Impatto sul magazzino (quota riscossa + quota abbuonata a seguito di integrale pagamento nei termini previsti)	13,6	3,8	10,1	3,9	38,5
Tasso di decadenza dalla misura agevolativa (importo non corrisposto / importo da corrispondere)	53%	68%	70%	45%	49%

Tassi di decadenza

Percentuale di importi non pagati rispetto a quelli dovuti

Percentuale



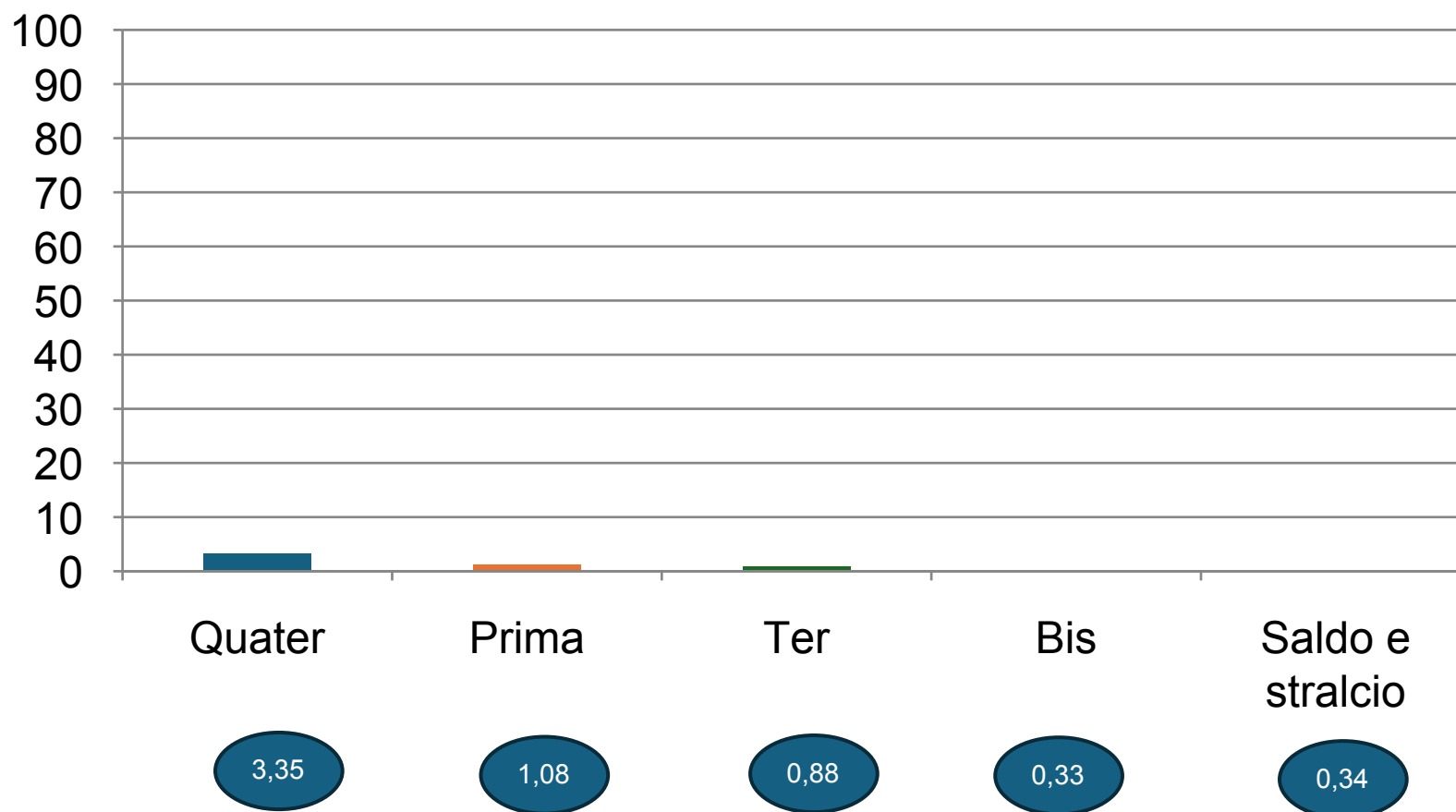
Fonte: elaborazione su dati MEF/AER Audizione del 27 marzo 2025



Incidenza sul magazzino nazionale %

Base magazzino stimata $\approx$ 1.150 mld

Percentuale



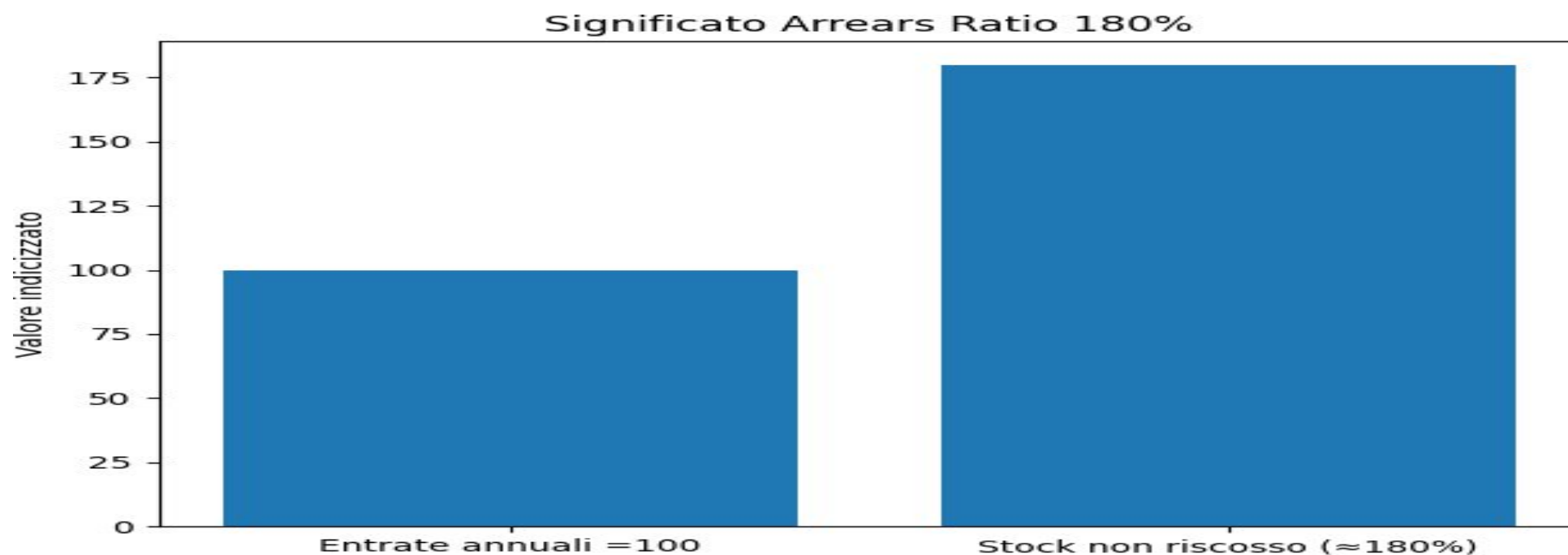
Fonte: elaborazione su dati MEF/AER Audizione del 27 marzo 2025



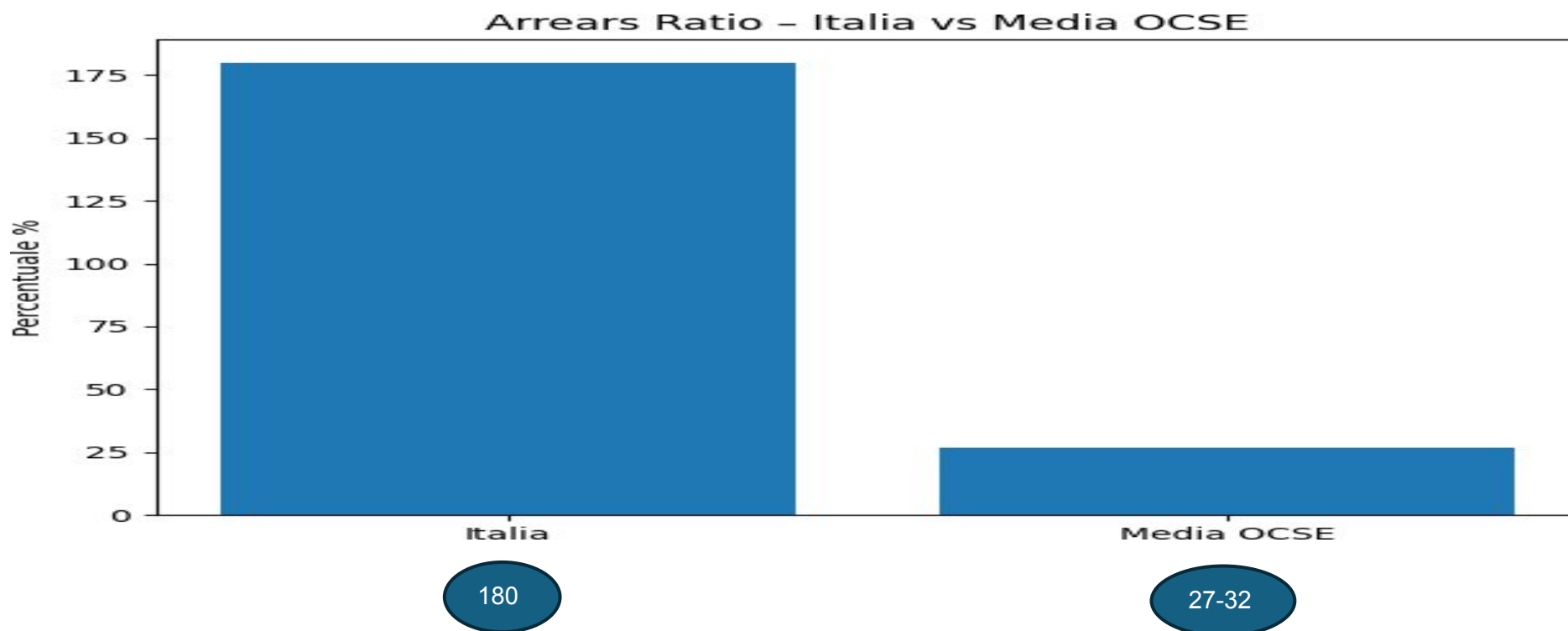
Dall'analisi di questi dati **possiamo dedurre che:**

- Solo una parte della riduzione si traduce in incasso effettivo; L'incidenza sul magazzino complessivo nazionale resta limitata (**0,3%-3,3%**).
- **I tassi di decadenza elevati (45%-70%)** evidenziano una criticità insita nello strumento.
- Le rottamazioni possono essere considerate solo strumenti di gestione contingente, non riforme strutturali della riscossione.

- Per valutare l'efficienza dei sistemi di riscossione e fare comparazioni internazionali L'OCSE utilizza, nel quadro ISORA, l'indicatore *arrears ratio*: crediti non riscossi a fine anno in rapporto alle entrate nette raccolte.
- Per l'Italia l'“arrears ratio » è del 180%” e segnala un forte squilibrio tra stock e capacità annua di incasso.



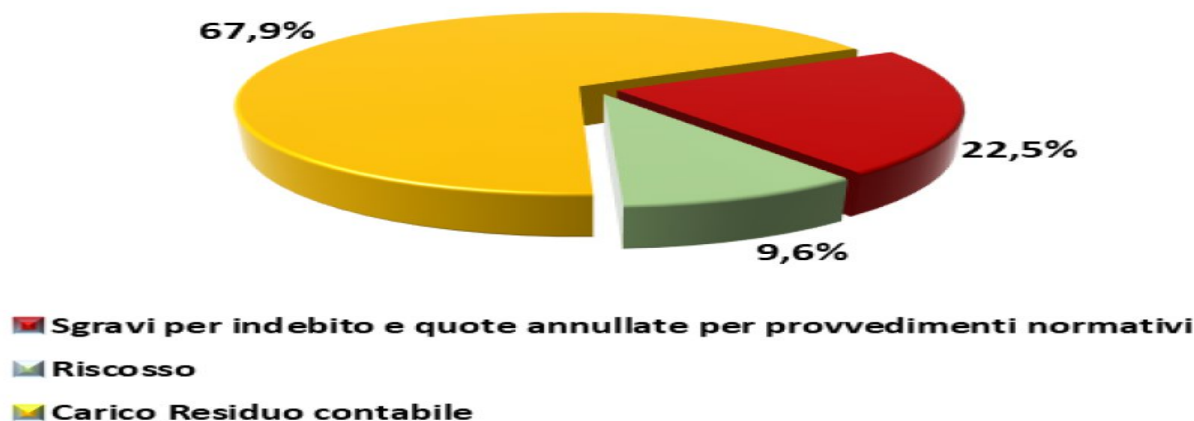
Azzardando con grande cautela un confronto internazionale (a causa delle differenze legislative e procedurali possiamo comparare il nostro **arrears** medio (180%) con quello che l'Ocse indica come dato medio per il periodo **2018-2023**, (che si colloca tra il **27- ed il 32%**)



- Altro dato significativo è il Recovery rate che misura la quota di crediti affidati che viene effettivamente riscossa. In forma generale: **Recovery rate = Somme riscalate / Crediti affidati**.
- L'indicatore è una misura di performance (flusso) e va interpretato congiuntamente allo stock residuo: un recovery rate persistentemente basso, a parità di nuovi affidamenti, implica accumulo di stock. Per l'Italia, l'UPB segnala la bassa efficacia della riscossione coattiva (riscosso 9,5% del carico affidato totale al 30.11.2024).
- La figura che segue tratta dalla Relazione finale della Commissione per l'analisi del magazzino conferma il dato

Figura 14

Esito Carico Affidato periodo 2000-2024



Concludo con parole tratte dalla Audizione UPB

- **Gli interventi degli ultimi anni non hanno contribuito in maniera rilevante allo smaltimento dei crediti da riscuotere.**
- **Gli introiti da definizione agevolata, ad eccezione di quelli della più conveniente rottamazione quater, sono significativamente inferiori** rispetto alle attese, per effetto dell'elevata incidenza di contribuenti che dopo l'accesso al programma (e quindi dopo il pagamento delle prime rate) omettono di completare il pagamento dell'intero importo dovuto.
- **Misure ripetute di definizione agevolata o di annullamento dei debiti pregressi possono alimentare aspettative su futuri condoni con effetti negativi sui versamenti per adeguamento spontaneo** (da avvisi bonari e lettere di *compliance*), **sulla riscossione ordinaria** (da attività di accertamento) **e su quella coattiva ordinaria** (a fronte di accordi con l'Amministrazione o di piani di rateizzazione da quest'ultima accordati)

- Le reiterate rottamazioni hanno **complicato l'attività di riscossione ordinaria** che l'agente della Riscossione deve svolgere per effetto dello stratificarsi di norme (forme diverse di riscossione, riammissione nei termini dei contribuenti decaduti da altre tipologie di agevolazione, annullamento di carichi ricompresi in forme di definizione o rateizzazione in corso e piani di rateizzazione sempre più lunghi) senza rafforzare la riscossione coattiva e avvicinandola, invece, a un'attività di supporto alla liquidità dei contribuenti
- le stesse hanno prodotto effetti molto **negativi sulla tax compliance incidendo sull'equità complessiva del sistema fiscale in quanto:**
 - **I contribuenti che beneficiano** di forme di definizione agevolata o annullamento dei debiti **non sono necessariamente soggetti con minore capacità contributiva** rispetto a chi paga regolarmente le imposte e a chi, dopo aver ricevuto una cartella, paga l'intero importo richiesto senza attendere future forme di agevolazione.
 - **anche la scelta operata dalla rottamazione quinquies di limitare** la stessa a cartelle che non interessano attività di accertamento vera e propria **non migliora poi molto la situazione** . Abbiamo sempre chi paga subito in dichiarazione o all'arrivo della cartella e chi non lo fa aspettando la ennesima rottamazione. **Si tratta di un finanziamento più che decennale a tasso zero**

- L'articolo 18 della legge n. 111 del 9 agosto 2023 (*“Delega al Governo per la riforma fiscale”*) ha delegato il Governo ad adottare, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, disposizioni finalizzate alla revisione del sistema nazionale della riscossione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare tale sistema e di **arginare la costante crescita del c.d. “magazzino” della riscossione**.
- In attuazione della Delega Legislatore è stato successivamente emanato **il decreto-legislativo 29 luglio 2024, n. 110** (*“Disposizioni in materia riordino del sistema nazionale della riscossione”*).
- il decreto ha introdotto, **a partire dall'anno 2025**, una **pianificazione annuale** dell'attività di riscossione stabilendo gli **adempimenti** che, l'agente della riscossione deve assicurare nello svolgimento delle proprie attività, ossia **il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento**

- Intervenendo nell'ambito della più generale **ridefinizione della disciplina dell'inesigibilità** ha previsto, per i **carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2025**, il **discarico automatico** dei crediti non riscossi entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello di affidamento,
- Inoltre, all'articolo 3, comma 2, è stata prevista la possibilità, per l'agente della riscossione, di trasmettere in qualsiasi momento – e, quindi, anche prima del decorso del termine quinquennale – la comunicazione di **discarico anticipato** dei crediti non riscossi in presenza di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale
- Sono stati ampliati i tempi di rateizzazione prevedendola fino ad un limite massimo di 10 anni
- in dottrina (Vedi Sebastiano Maurizio Messina in Rivista telematica di diritto tributario - Settembre 2024) è stato sostenuto che sono **passi avanti** che non appaiono però sufficienti a delineare una significativa riforma del sistema in quanto sono stati introdotti **solo meri aggiustamenti**

- Gli interventi , imperniati solo sulla disciplina del discarico, rendono palese **che l'obiettivo della maggiore efficacia non è declinato nel senso di ampliare l'efficienza della riscossione** per colpire una maggiore platea di evasori ma, in quello di diminuire progressivamente i carichi da gestire, rafforzando, peraltro, le garanzie di esito positivo della riscossione (v. artt. 48-bis e 28-ter) .
- **Con minori quote da riscuotere l' autore conclude** che potenzialmente dovrebbero essere minori gli insuccessi ma che questa non sarebbe una vera riforma **ma solo illusionismo aritmetico**

Per la elaborazione di queste slides sono stati consultati i seguenti documenti

- 1) Senato della Repubblica VI Commissione Finanze e Tesoro **Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** *"Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione"* del 27 marzo 2025
- 2) Senato della Repubblica VI Commissione Finanze e Tesoro UPB – Audizione sulla gestione del magazzino fiscale (26 marzo 2025): carico affidato, riscosso, sgravi/annullamenti e residuo contabile al 30.11.2024.
- 3) OCSE/ISORA – uso degli indicatori comparativi (arrears ratio) come benchmark di sistema; differenze di perimetro e comparabilità da esplicitare in sede editoriale
- 4) Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, 27 giugno 2024 (citata in UPB per alcune elaborazioni).
- 5) Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, Rapporto di verifica dei risultati della gestione (vari anni), citato in UPB.
- 6) OCSE, Tax Administration Series / ISORA – Comparative Information (richiamo metodologico)
- 7) Documenti Eutekne sulla legge di Bilancio 2026 commento alle norme sulla rottamazione
- 8) Relazione finale della Commissione per l'Analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione prevista art 7 decreto legislativo 110 del 2024 Vedi Atti Senato In cui è richiamata anche una rilevante bibliografia

